



Numero di protocollo : AMM02/10/13 015680E

Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

3/4-84 (2012)



m_dg.LEG.01/10/2013.0006436.U

AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

SEDE

OGGETTO: Schema di decreto ministeriale recante: "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247."

Si trasmette lo schema di decreto ministeriale indicato in oggetto.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247.



Il Ministro della Giustizia

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 ;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data;

ADOTTA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito applicativo. Parametro generale del compenso.

1. Il presente regolamento disciplina i parametri dei compensi all'avvocato in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione giudiziale anche officiosa, e di prestazione nell'interesse di terzi o prevista dalla legge.
2. Il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera.

Art. 2.

Compensi e spese

1. Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è liquidato un rimborso di spese forfettarie di regola nella misura tra il 10 e il 20 per cento del compenso per la prestazione.

Art. 3.

Applicazione analogica

1. Quando i compensi non sono regolati da specifica previsione, si ha riguardo alle disposizioni del presente decreto che regolano fattispecie analoghe.

Capo II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA' GIUDIZIALE CIVILE AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA

Art. 4.

Parametri generali per la determinazione dei compensi

1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.

2. Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.

3. Quando l'avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta, il compenso è liquidato di regola con una maggiorazione del 20 per cento su quello altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto.

4. Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30 per cento.

5. Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:

- a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
- b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione

in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;

c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verifica delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;

d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;

e) per fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti;

f) per fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo: ogni attività del procedimento stesso non compresa nella lettera e), quali le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

6. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentata fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.

7. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.

8. Il compenso liquidato giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato

fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate.

9. Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, di regola, del 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

10. Nel caso di controversie a norma dell'articolo 140 -bis del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo rispetto a quello altrimenti liquidabile.

Art. 5.

Determinazione del valore della controversia

1. Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile. Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione alla quota o ai supplementi di quota o all'entità dei conguagli in contestazione. Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la massa da dividere, si ha riguardo a quest'ultima. Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.

2. Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti.

3. Nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa e per i procedimenti proposti con ricorso straordinario o amministrativo, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente intende perseguire; nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso.

4. Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della controversia è determinato in conformità all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

5. Qualora il valore effettivo della controversia non risulta determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile.

6. Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulta di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.

Art. 6.

Cause di valore superiore ad euro 520.000,00

1. Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per le controversie da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia.

Art. 7.

Giudizi non compiuti

1. Per l'attività prestata dall'avvocato nei giudizi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto professionale.

Art. 8.

Pluralità di difensori e società professionali

1. Quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato.
2. All'avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta di regola un compenso non inferiore al 20 per cento dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte.
3. Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.

Art. 9.

Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato.

Art. 10.

Procedimenti arbitrali-rituali e irrituali

1. Per i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, agli arbitri sono di regola dovuti i compensi previsti sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella allegata.

2. Agli avvocati chiamati a difendere in arbitrati, rituali o irrituali, sono di regola liquidati i compensi previsti dai parametri di cui alla tabella n.2.

Art. 11.

Trasferte

1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, l'avvocato incaricato della difesa è di regola liquidata l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese a norma dell'articolo 27 della materia stragiudiziale.

Capo III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA' PENALE

Art. 12.

Parametri generali per la determinazione dei compensi

1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80%, o diminuiti fino al 50%.

2. Quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero delle parti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende una parte contro più parti, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto. Quando, ferma l'identità di posizione processuale, la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi imputati e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30 per cento. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa e gli importi sono ridotti, di regola, del 30 per cento.

3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:

- a) per fase di studio: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
- b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
- c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedurali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;
- c) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.

Art. 13.

Giudizi non compiuti

1. Se il procedimento o il processo non sono portati a termine o sopravvengono cause estintive del reato, ovvero il cliente o l'avvocato recedono dal mandato, sono liquidati i compensi maturati per l'opera svolta fino alla data di cessazione dell'incarico ovvero a quella di pronuncia della causa estintiva.

Art. 14.

Incarico conferito a società di avvocati

1. Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.

Art. 15.

Trasferte

1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'avvocato è liquidata un'indennità di trasferta e un rimborso delle spese, a norma dell'articolo 27 della materia stragiudiziale.

Art. 16.

Parte civile

1. All'avvocato della persona offesa, della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato si applicano i parametri numerici previsti dalle tabelle allegate.

Art. 17.

Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato.

Capo IV

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE

Art. 18

Compensi per attività stragiudiziale

1. I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare.

Art. 19.

Parametri generali per la determinazione dei compensi

Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate, In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.

Art. 20.

Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali

1. L'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.

Art. 21

Determinazione del valore dell'affare

1. Nella liquidazione dei compensi il valore della dell'affare è determinato a norma del codice di procedura civile. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo dell'affare, anche in relazione agli interessi perseguiti dalla parte, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.
2. Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o all'entità del passivo del cliente debitore.

3. Per l'assistenza in affari di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.
4. Per l'assistenza in affari amministrativi il compenso si determina secondo i criteri previsti nelle norme dettate per le prestazioni giudiziali, tenendo presente l'interesse sostanziale del cliente.
5. Per l'assistenza in affari in materia tributaria si avrà riguardo al valore delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.
6. Qualora il valore effettivo dell'affare non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati la stessa si considera di valore indeterminabile.
7. Gli affari di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'affare stesso. Qualora il valore effettivo dell'affare risulti di particolare importanza per l'oggetto, per il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.
- 8.

Art. 22.

Cause di valore superiore a euro 520.000,00

1. Alla liquidazione dei compensi per gli affari di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per gli affari da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per gli affari da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per gli affari da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per gli affari da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per gli affari di valore superiore ad euro 8.000.000,00, fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per gli affari di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore dell'affare.

Art. 23.

Pluralità di difensori e società di professionali

1. Se più avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nel medesimo affare, a ciascuno di essi si liquidano i compensi per l'opera prestata.
2. Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si liquidava il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione sarà svolta da più soci.

Art. 24.

Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all'avvocato.

Art. 25.

Incarico non portato al termine

1. Per l'attività prestata dall'avvocato negli incarichi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto professionale.

Art. 26.

Prestazioni con compenso a percentuale

1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso è di regola liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5 per cento, computata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresì conto della durata dell'incarico, della sua complessità e dell'impegno profuso.

Art. 27.

Trasferte

1. All'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute e un'indennità di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente, di regola, a una maggiorazione del 10 per cento quale rimborso delle spese accessorie; per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un'indennità chilometrica pari di regola a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio.

Capo V

DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 28.

Disposizione temporale

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Art. 29.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì

Il Ministro della giustizia

TABELLE PARAMETRI FORENSI

1. GIUDICE DI PACE

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00
1. Fase di studio della controversia	65,00	225,00	405,00
2. Fase introduttiva del giudizio	65,00	240,00	335,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	65,00	335,00	540,00
4. Fase decisionale	135,00	405,00	710,00

2. GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	€ 1.100,01 a € 5.200,00	€ 5.200,01 a € 26.000,00	€ 26.000,01 a € 52.000,00	€ 52.000,01 a 260.000,00	€ 260.000,01 a 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	125,00	405,00	875,00	1.620,00	2.430,00	3.375,00
2. Fase introduttiva del giudizio	125,00	405,00	740,00	1.147,00	1.550,00	2.227,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	190,00	810,00	160,00	1720,00	9.915,00	5.400,00
4. Fase decisionale	190,00	810,00	1.620,00	2.767,00	4050,00	5.870,00

3. CAUSE DI LAVORO

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	€ 1.100,01 a € 5.200,00	€ 5.200,01 a € 26.000,00	€ 26.000,01 a € 52.000,00	€ 52.000,01 a 260.000,00 €	€ 260.000,01 a 520.000,00 €
1. Fase di studio della controversia	200,00	846,00	1735,00	3.090,00	4.536,00	6.350,00
2. Fase introduttiva del giudizio	120,00	405,00	740,00	1.145,00	1.620,00	2.225,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	120,00	540,00	1116,00	1.790,00	2.550,00	3.450,00
4. Fase decisionale	170,00	710,00	1.540,00	2.790,00	4.050,00	5.990,00

4. CAUSE DI PREVIDENZA

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	€ 1.100,01 a € 5.200,00	€ 5.200,01 a € 26.000,00	€ 26.000,01 a € 52.000,00	€ 52.000,01 a 260.000,00 €	€ 260.000,01 a 520.000,00 €
1. Fase di studio della controversia	125,00	405,00	885,00	1.620,00	2.430,00	3.375,00
2. Fase introduttiva del giudizio	115,00	405,00	740,00	1.147,00	1.620,00	2.225,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	170,00	810,00	1.585,00	2.565,00	3.645,00	4.925,00
4. Fase decisionale	235,00	875,00	1.925,00	3.500,00	3510,00	7.490,00

5. PROCEDIMENTI PER CONVALIDA LOCATIZIA

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	€ 1.100,01 a € 5.200,00	€ 5.200,01 a € 26.000,00	€ 26.000,01 a € 52.000,00	€ 52.000,01 a 260.000,00	€ 260.000,01 a 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	170,00	505,00	875,00	1.620,00	2.360,00	3.375,00
2. Fase introduttiva del giudizio	170,00	470,00	675,00	1.010,00	1.485,00	1.350,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	40,00	135,00	200,00	335,00	470,00	675,00
4. Fase decisionale	135,00	405,00	710,00	1.280,00	1.820,00	2.700,00

6. ATTO DI PRECETTO

valore	d € 0 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
compenso	135,00	225,00	315,00	405,00	540,00

7. PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE

valore	d € 0 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
compenso	405,00	1.350,00	2.225,00	3.170,00	4.320,00

8. PROCEDIMENTI MONITORI

valore	d € 0 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
Fase di studio, istruttoria, conclusiva	450,00	540,00	1.305,00	2.135,00	4.185,00

9. PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA

Valore	da € 0 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
Fase di studio della controversia	200,00	540,00	945,00	1.080,00	2.025,00
Fase introduttiva del giudizio	270,00	675,00	675,00	945,00	1.385,00
Fase istruttoria	335,00	1.010,00	1.215,00	1.620,00	2.225,00

10. PROCEDIMENTI CAUTELARI

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	€ 1.100,01 a € 5.200,00	€ 5.200,01 a € 26.000,00	€ 26.000,01 a € 52.000,00	€ 52.000,01 a € 260.000,00	€ 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	200,00	540,00	945,00	1.690,00	2.430,00	3.510,00
2. Fase introduttiva del giudizio	135,00	335,00	640,00	810,00	1.145,00	1.485,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	200,00	810,00	1.147,00	1.890,00	2.700,00	3.780,00
4. Fase decisionale	100,00	370,00	605,00	1.145,00	1.687,00	2.430,00

11. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	€ 1.100,01 a € 5.200,00	€ 5.200,01 a € 26.000,00	€ 26.000,01 a € 52.000,00	€ 52.000,01 a € 260.000,00	€ 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	170,00	510,00	875,00	1.690,00	2.360,00	3.510,00
2. Fase	100,00	305,00	470,00	675,00	1.010,00	1.350,00

introduttiva del giudizio						
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	100,00	335,00	540,00	875,00	1.215,00	1.690,00
4. Fase decisionale	170,00	575,00	1.010,00	1.820,00	2.630,00	3.850,00

12. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	€ 1.100,01 a € 5.200,00	€ 5.200,01 a € 26.000,00	€ 26.000,01 a € 52.000,00	€ 52.000,01 a 260.000,00	€ 260.000,01 a 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	135,00	510,00	1.080,00	1.960,00	2.835,00	4.180,00
2. Fase introduttiva del giudizio	135,00	510,00	877,00	1.350,00	1.820,00	2.430,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	170,00	945,00	1.755,00	2.900,00	4.120,00	5.600,00
4. Fase decisionale	200,00	810,00	1.820,00	3.305,00	4.860,00	6.950,00

13. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	€ 1.100,01 a € 5.200,00	€ 5.200,01 a € 26.000,00	€ 26.000,01 a € 52.000,00	€ 52.000,01 a 260.000,00	€ 260.000,01 a 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	240,00	675,00	1.215,00	2.225,00	3.240,00	4.725,00
2. Fase introduttiva del giudizio	270,00	740,00	1.080,00	16875,00	2.360,00	3.105,00

3. Fase decisionale	135,00	370,00	640,00	1.150,00	1.690,00	2.430,00

14. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE, ALLA CORTE EUROPEA, ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	€ 1.100,01 a € 5.200,00	€ 5.200,01 a € 26.000,00	€ 26.000,01 a € 52.000,00	€ 52.000,01 a € 260.000,00	€ 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	240,00	875,00	1.890,00	3.510,00	5.130,00	7.425,00
2. Fase introduttiva del giudizio	200,00	740,00	1.280,00	1.960,00	2.767,00	3.700,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	135,00	675,00	1.280,00	2.090,00	2.970,00	4.050,00
4. Fase decisionale	135,00	740,00	1.280,00	2.360,00	3.440,00	4.930,00

15. GIUDIZI PENALI

Fasi del giudizio	Giudice di Pace	Indagini preliminari	Indagini difensive	Cautelari personali	Cautelari reali	GIP e GUP	Tribunale monocratico	Tribunale collegiale	Corte di Assise	Tribunale di Sorveglianza	Corte di Appello	Corte di Assise di Appello	Corte di Cass. e Giur. Sup.
1. studio della controversia	360,00	810,00	810,00	360,00	360,00	810,00	450,00	450,00	720,00	450,00	450,00	720,00	900,00
2. fase introduttiva del giudizio	450,00	630,00		1.170,00	1.170,00	720,00	540,00	720,00	1.350,00	900,00	900,00	1.890,00	2.520,00
3. istruttoria e/o dibattimentale	720,00	990,00	1.350,00			990,00	1.080,00	1.350,00	2.250,00	1.350,00	1.350,00	2.160,00	
4. decisionale	630,00	1.170,00		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	2.700,00	1.350,00	1.350,00	2.225,00	2.610,00

16. PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	€ 1.100,01 a € 5.200,00	€ 5.200,01 a € 26.000,00	€ 26.000,01 a € 52.000,00	€ 52.000,01 a 260.000,00 €	€ 260.000,01 a 520.000,00 €
1. Fase di studio della controversia	120,00	350,00	526,00	820,00	1.110,00	1.460,00
2. Fase istruttoria e/o di trattazione	60,00	175,00	290,00	470,00	700,00	935,00

17. PROCEDURE ESECUTIVE PRESSO TERZI, PER CONSEGNA E RILASCIO, IN FORMA SPECIFICA

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	€ 1.100,01 a € 5.200,00	€ 5.200,01 a € 26.000,00	€ 26.000,01 a € 52.000,00	€ 52.000,01 a 260.000,00 €	€ 260.000,01 a 520.000,00 €
1. Fase introduttiva	105,00	315,00	526,00	820,00	1.110,00	1.460,00
2. Fase di trattazione e conclusiva	225,00	540,00	810,00	1.295,00	1.835,00	2.480,00

18. PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	€ 1.100,01 a € 5.200,00	€ 5.200,01 a € 26.000,00	€ 26.000,01 a € 52.000,00	€ 52.000,01 a 260.000,00 €	€ 260.000,01 a 520.000,00 €
1. Fase introduttiva	140,00	430,00	650,00	1.000,00	1.365,00	1.800,00
2. Fase istruttoria e/o di trattazione	72,00	285,00	430,00	645,00	935,00	1.220,00

19. ISCRIZIONE IPOTECARIA / AFFARI TAVOLARI

valore	da € 0,01 a € 1.100,00	€ 1.100,01 a € 5.200,00	€ 5.200,01 a € 26.000,00	€ 26.000,01 a € 52.000,00	€ 52.000,01 a 260.000,00	€ 260.000,01 a 520.000,00
compenso	65,00	270,00	405,00	675,00	945,00	1.280,00

20. PROCEDIMENTI PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

valore	da € 0,01 a € 1.100,00	€ 1.100,01 a € 5.200,00	€ 5.200,01 a € 26.000,00	€ 26.000,01 a € 52.000,00	€ 52.000,01 a 260.000,00	€ 260.000,01 a 520.000,00
compenso	160,00	590,00	860,00	1.400,00	1.995,00	2.750,00

21. GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	€ 1.100,01 a € 5.200,00	€ 5.200,01 a € 26.000,00	€ 26.000,01 a € 52.000,00	€ 52.000,01 a 260.000,00	€ 260.000,01 a 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	170,00	605,00	1.080,00	1.955,00	3.240,00	4.185,00
2. Fase introduttiva del giudizio	170,00	540,00	875,00	1.350,00	1.820,00	2.430,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	100,00	605,00	945,00	1.550,00	2.160,00	2.970,00
4. Fase decisionale	270,00	1.010,00	1.820,00	3.305,00	4.790,00	6.950,00
5. Fase cautelare	200,00	540,00	1.010,00	1.820,00	2.630,00	3.780,00

22. GIUDIZI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	€ 1.100,01 a € 5.200,00	€ 5.200,01 a € 26.000,00	€ 26.000,01 a € 52.000,00	€ 52.000,01 a 260.000,00	€ 260.000,01 a 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	170,00	605,00	1.215,00	2.160,00	3.240,00	4.725,00
2. Fase introduttiva del giudizio	170,00	605,00	1.010,00	1.550,00	2.160,00	2.900,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	100,00	340,00	675,00	1.010,00	1.485,00	2.025,00
4. Fase decisionale	135,00	340,00	675,00	1.145,00	1.690,00	2.430,00
5. Fase cautelare	200,00	605,00	1.010,00	1.800,00	2.295,00	3.915,00

23. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	€ 1.100,01 a € 5.200,00	€ 5.200,01 a € 26.000,00	€ 26.000,01 a € 52.000,00	€ 52.000,01 a 260.000,00	€ 260.000,01 a 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	170,00	540,00	945,00	1.685,00	2.430,00	3.510,00
2. Fase introduttiva del giudizio	100,00	340,00	540,00	810,00	1.145,00	1.485,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	170,00	875,00	1.350,00	2.090,00	3.970,00	4.115,00
4. Fase decisionale	85,00	270,00	470,00	945,00	1.350,00	1.955,00
5. Fase cautelare	135,00	405,00	675,00	1.280,00	1.820,00	2.630,00

24. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	€ 1.100,01 a € 5.200,00	€ 5.200,01 a € 26.000,00	€ 26.000,01 a € 52.000,00	€ 52.000,01 a 260.000,00 €	€ 260.000,01 a 520.000,00 €
1. Fase di studio della controversia	170,00	605,00	1.080,00	1.955,00	2.900,00	4.185,00
2. Fase introduttiva del giudizio	100,00	405,00	605,00	1.010,00	1.350,00	1.820,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	170,00	875,00	1.350,00	2.360,00	3.105,00	4.320,00
4. Fase decisionale	100,00	405,00	740,00	1.350,00	1.955,00	2.900,00
5. Fase cautelare	135,00	470,00	810,00	1.485,00	2.160,00	3.170,00

25. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

valore	da € 0,01 a € 1.100,00	€ 1.100,01 a € 5.200,00	€ 5.200,01 a € 26.000,00	€ 26.000,01 a a € 52.000,00	€ 52.000,01 a 260.000,00 €	€ 260.000,01 a 520.000,00 €
compenso	270,00	1.215,00	1.890,00	2.295,00	4.320,00	5.870,00

26. ARBITRATO

valore	da € 0,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
compenso	1.620,00	4.050,00	7.085,00	16.200

Relazione illustrativa

Premessa

Il presente decreto ministeriale dà attuazione alla previsione di cui all'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 ("Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense") in forza della quale "i parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della Giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, si applicano....".

La legge ricordata, pertanto, coerentemente con la previgente norma primaria (art. 9 DL 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27) che ha disposto l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate e il rinvio a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante per la determinazione del compenso ai professionisti (da parte di un organo giurisdizionale), dà per acquisito il riferimento ai parametri per la determinazione dei compensi agli avvocati, e disciplina le modalità di adozione del decreto che indica tali parametri, prevedendo che il predetto debba essere emanato dal Ministro della Giustizia "su proposta del CNF" (Consiglio Nazionale Forense: di seguito sempre "CNF").

Ne consegue che il DM 140/2012, che prevedeva specifiche indicazioni di parametri per la determinazione dei compensi anche agli avvocati, dal momento della entrata in vigore della legge ricordata, non è più applicabile a questi ultimi.

La legge citata, tuttavia, mentre da un lato rimane coerente con il sistema introdotto dall'art. 9 DL 1/2012, laddove subordina il ricorso ai parametri alla mancanza di accordo tra le parti (che è, e deve rimanere, il criterio principale di determinazione del compenso al professionista, una volta venuto meno il sistema tariffario), dall'altro se ne discosta sensibilmente laddove il ricorso ai parametri non è più limitato ai casi di liquidazione del compenso da parte di un organo giurisdizionale, ma è previsto anche che in altri casi: quando il compenso non è stato determinato in forma scritta; in ogni caso di mancanza di accordo; nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi; per prestazioni officiose previste dalla legge. Il parametro, quindi, non è più destinato solo a soggetti qualificati, ma è "indirizzato anche al soggetto fruitore della prestazione e dei servizi legali" (relazione illustrativa alla proposta CNF).

La proposta del CNF

In data 24 maggio 2013 è pervenuta a questo Dicastero la proposta del CNF: proposta messa a punto – si legge nella relazione che la accompagna – dopo aver sentito gli organi e le associazioni indicate dalla legge (senza intervento dei componenti esterni come previsto dalla legge 247/2012) e tenuto conto delle osservazioni da questi formulate.

Si apprende dalla relazione citata, che obiettivo primario della proposta è quello di superare una delle maggiori criticità poste in evidenza dal previgente sistema di determinazione dei parametri: la imprevedibilità dei costi del servizio legale. A tale aspetto critico, si è cercato di dare una soluzione (si legge) operando "una valutazione della quantità media di attività necessaria per una definizione di un procedimento e successivamente stabilendo in relazione a questa un compenso equo": il risultato vuole essere "un sistema a costi prevedibili, proporzionati alla tipologia di giudizio e relativamente bassi ma comunque remunerativi".

L'elaborato consegnato al Ministero si compone di una prima parte che comprende un articolato contenente la normativa per l'applicazione dei parametri e di una seconda nella quale sono riportate le tabelle, differenziate per tipologia di attività, contenenti valori/costi delle singole fasi nelle quali la attività si articola.

La parte normativa si distingue in relazione alle materie: giudiziale civile-amministrativa-tributaria; giudiziale penale; un ulteriore capo riguarda l'attività stragiudiziale nel suo complesso.

Il valore della causa è suddiviso in scaglioni progressivi, secondo quanto previsto per il contributo unificato. Per ogni scaglione è indicato, in corrispondenza di ciascuna fase della attività difensiva, il costo medio rispetto al quale sono previsti aumenti e/o riduzioni. Non vi è inderogabilità del minimo, ancorché sia individuata una soglia al di sotto della quale "non sarebbe opportuno andare" al fine di assicurare il rispetto dei principi costituzionali di proporzionalità della retribuzione e di dignità del lavoratore.

Recependo lo schema del DM 140/2012, anche la proposta di cui si tratta prevede una determinazione del compenso "svincolata da criteri quantitativi connessi al numero di atti difensivi redatti ovvero di udienze cui il difensore ha partecipato", così da stimolare la celerità del giudizio.

Infine, come già ricordato, il paramento non è più destinato solo a soggetti qualificati, ma anche al soggetto fruitore della prestazione e dei servizi legali: di qui la necessità (imposta dall'art. 13 comma 7 della legge 249/2012) di porre il destinatario nelle condizioni di poter fare agevolmente una valutazione economica costi/benefici della azione legale che intende intraprendere. (Ancorché, sul punto, non si possa non rilevare che l'articolato proposto dal CNF – che si è comunque ritenuto di recepire anche sotto questo aspetto – in molte norme faccia riferimento al "giudice" e utilizzi il verbo "liquidare", con ciò denunciando che il destinatario privilegiato del regolamento è ritenuto essere l'organo giurisdizionale).

Lo schema di decreto

a) premessa

Il presente decreto ministeriale è stato redatto mantenendo inalterato l'impianto dello schema di cui alla sopra ricordata proposta proveniente dal CNF e confermandone in larga parte il contenuto.

Le modifiche apportate si sono rese necessarie ai fini di armonizzazione del presente decreto a quello (DM 140/2012) che riguarda i compensi di tutti gli altri professionisti (nel rispetto, ovviamente, laddove esistente, di una diversa previsione da parte di norma primaria, come, ad esempio, nel caso della individuazione dei destinatari).

Le modifiche apportate, peraltro, tengono, altresì, conto, delle doglianze sollevate dagli avvocati con riferimento a specifiche norme del DM 140/2012 che li riguardano: doglianze che il Ministro ha recepito e trasfuso in uno schema di decreto correttivo sul quale il Consiglio di Stato ha espresso il parere nella adunanza del 20 dicembre 2012 e il cui *iter* si è interrotto in seguito alla approvazione della legge 31 dicembre 2012 n. 247. Trattandosi di interventi conseguenti ad una interlocuzione con le associazioni forensi e da queste "approvate", nell'apportare le modifiche di armonizzazione di cui si è detto si è ritenuto ragionevole (e corretto) fare riferimento, laddove possibile, ai predetti.

b) Articolato

Nella parte normativa, quella cioè contenente le disposizioni per l'applicazione dei parametri, è stata mantenuta la medesima ripartizione per materia che si legge nella proposta del CNF: vi sono quindi due capi, uno per le controversie in materia giudiziale civile-amministrativa-tributaria e uno per le controversie in materia giudiziale penale; un capo autonomo è invece dedicato alla attività stragiudiziale nel suo complesso.

Diversamente da quanto proposto dallo schema di decreto trasmesso dal CNF, i tre capi di cui si è ora detto sono preceduti da un capo (il capo I) avente ad oggetto le "Disposizioni generali".

Il raggruppamento in un unico capo delle norme che trovano applicazione in tutte le controversie, a prescindere dalla materia di cui si occupano, risulta più razionale ed evita inutili ripetizioni che, lungi dal rendere il testo più fruibile (come invece ritiene il CNF), corrono invece il rischio di renderlo ridondante.

Tale intervento ha comportato una riduzione del numero complessivo degli articoli (da 39 a

29): ciò, tuttavia, non ha inciso sul contenuto "sostanziale" del testo che è rimasto inalterato.

Con specifico riferimento al capo secondo, avente ad oggetto disposizioni concernenti l'attività giudiziaria civile, amministrativa e tributaria, si segnala l'espunzione, nella individuazione delle fasi in cui si articola l'attività difensiva giudiziale, di quella "post decisione": non risultando individuabili specifiche attività che già non rientrino nella fase decisionale o in quelle proprie della fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo, detta previsione comporta solo una non giustificata moltiplicazione di compensi. Si è, viceversa, ritenuto di introdurre (art. 4) disposizioni volte, da un lato, a incentivare la soluzione transattiva o la conciliazione giudiziale della controversia, dall'altra, a "sanzionare" il ricorso alla giurisdizione effettuato nella consapevolezza della infondatezza delle ragioni tutelate.

Il ricorso al "sistema di riduzione del compenso o alla previsione di una sorta di premialità per la rapida soluzione processuale" è stato deliberatamente omesso dal CNF nella sua proposta, sul presupposto che, alla rapida definizione dei giudizi, sia adeguato stimolo la determinazione del compenso per fasi, svincolato dalla durata di ciascuna fase: deve, viceversa, ritenersi che il descritto criterio di determinazione del compenso sia certamente adeguato allo scopo, ma non sufficiente e, soprattutto, non idoneo a riconoscere il valore aggiunto che deve essere attribuito a chi è capace di raggiungere una definizione transattiva o conciliativa della controversia.

Dalle fasi in cui si articola la "materia penale" di cui al capo II, è stata espunta la previsione proposta dal CNF di un "compenso accessorio" nei casi di udienza fuori dal circondario, di attività istruttoria in secondo grado o quando le udienze sono più di una. Si tratta, palesemente, di attività che sono o comprese in altre fasi o già adeguatamente considerate sotto altri profili (rimborso spese, trasferta). Inoltre, la previsione di un compenso accessorio per le udienze in numero superiore a uno, così come la (separata e ulteriore) previsione di un raddoppio automatico nel caso di udienze non di mero rinvio in numero superiore a una, ha connotati tariffari più che parametrici (il numero delle udienze è già compreso nei parametri generali di cui al comma 1 dell'art. 12), oltre a porsi in aperto contrasto con quanto si legge nella stessa relazione che accompagna la proposta del CNF a proposito della (sopra ricordata) determinazione di parametri rapportati alla fase e svincolati dalla sua durata.

Alcune modifiche si sono rese necessarie per adattare l'articolato alle modifiche apportate alle tabelle (ad esempio per quanto riguarda l'attività stragiudiziale). Là dove necessario, è stato poi introdotto un inciso o un avverbio ("di regola", "orientativamente") al fine di sottolineare la non vincolatività dei parametri (sicché il compenso potrà anche essere determinato in un importo che si colloca al di sotto di quella soglia ove "non sarebbe opportuno andare").

Rispetto alla proposta del CNF sono stati apportati dei ritocchi (migliorativi sotto il profilo della determinazione dei compensi) nelle percentuali di oscillazione in rapporto al valore medio; per contro, è stata soppressa la previsione di progressivi raddoppi del compenso in presenza di cause di particolare complessità: previsione superflua tenuto conto della non vincolatività dei parametri sia nel minimo sia nel massimo.

c) Tabelle

Sono parte integrante del decreto.

Per la loro elaborazione è stato recepito l'impianto proposto dal CNF (che corrisponde, quanto al criterio generale, a quello adottato nel redigere le Tabelle allegate al DM 140/2012).

Le Tabelle di cui al Capo II si distinguono per tipologia di giudizio (una per ogni tipo di giudizio); ogni Tabella espone il valore della controversia suddiviso in scaglioni

(normalmente sei: da € 0,01 a 520.000,000 secondo la modulazione prevista per il contributo unico; in pochi casi – che si indicheranno – alcuni scaglioni sono stati raggruppati) e le fasi, come descritte nell'articolato. Per ogni scaglione è indicato il compenso/costo medio della corrispondente fase, mentre le oscillazioni suggerite sono previste nell'articolato.

La Tabella relativa ai giudizi penali (Capo III), è stata redatta (così come proposto dal CNF) riportando nelle colonne gli organi giudicanti o specifiche tipologie di giudizio/attività (scelta giustificata dalla specificità della materia); quella di cui al capo IV (attività stragiudiziale) contiene solo la suddivisione del valore in scaglioni, tenuto conto della natura della attività di cui si tratta (incompatibile con la individuazione di specifiche fasi).

Rispetto a quelle proposte dal CNF, le Tabelle del presente decreto presentano alcuni interventi modificativi, dovuti sia alla già ricordata esigenza di armonizzazione, sia alla rilevata necessità di contenimento quanto al profilo della quantificazione del parametro numerico.

Nello specifico, in primo luogo si segnala la riduzione del loro numero.

Benché nella relazione accompagnatoria si legga che "si è proceduto ad una sorta di accorpamento analogico", in realtà il dettaglio con il quale sono state predisposte dette Tabelle non può essere accettato, essendo del tutto incompatibile con un sistema che è governato dal principio della abolizione totale delle tariffe e che deve, quindi, rifuggire da ogni tentativo di riproporre sia pure in forma "mascherata".

Si è pertanto proceduto ad alcuni accorpamenti "analogici": la tabella 10 (Procedimenti di istruzione preventiva in corso di causa) è stata accorpata a quella n. 9 (Procedimenti di istruzione) non ravvisandosi alcuna ragione per dettagliare in senso ulteriormente tariffario la griglia; la tabella 12 (Reclamo al Collegio) è stata soppressa non risultando giustificata la sua esistenza in presenza di quella n. 11 - Procedimenti cautelari - in cui il reclamo è chiaramente incluso; la procedura esecutiva presso terzi, per consegna e rilascio, in forma specifica (tabelle 19, 21, 22) sono accorpate in un'unica tabella, trattandosi di esecuzioni dalle forme comunemente semplificate, così come era stato accettato dalle associazioni forensi nella interlocuzione che vi è stata in occasione della redazione del correttivo di cui si è sopra scritto; in analogia con il citato correttivo, nella tabella da ultimo citata, le fasi sono ridotte a due (anziché tre) e i valori proposti sono stati ridotti dal 10% al 40%, sempre in linea con il correttivo discusso e accettato dalle associazioni forensi. E' stata soppressa la tabella 25 (Istanze di ammissione al passivo fallimentare) essendo sufficiente l'analogia con la voce fallimentare; per la medesima ragione, è stata soppressa la tabella n. 26 (Reclami nell'ambito della procedura fallimentare), mentre la soppressione della tabella 27 (Impugnazioni avverso lo stato passivo) trova ragione nella constatazione che si tratta di comuni cause di cognizione.

Le Tabelle nn 34, 35, 36, 37, 38 sono state soppresse avendo ad oggetto attività comunque riconducibili a quella stragiudiziale di cui alla Tabella 33 (sicché il proliferare di Tabelle sulla medesima attività comporta una ingiustificata moltiplicazione dei compensi), mentre la soppressione della Tabella 40 (Collegio arbitrale) trae fondamento dalla considerazione che vi è già una Tabella (la n. 39) che determina il compenso nel caso di arbitro unico, sicché non si comprende per quale ragione debba prevedersene un'altra per il caso di collegio arbitrale, nella quale, per di più, incomprensibilmente, gli importi sono irragionevolmente più elevati: potranno, infatti, essere applicati quelli di cui alla Tabella 39, salvo gli opportuni incrementi per la eventuale complessità dell'affare.

In alcuni (limitati) casi si è ritenuto opportuno accorpare i primi due scaglioni così da averne uno solo di più ragionevole concreta riferibilità (da 0,1 euro a 5.200,00 euro). Ciò è stato fatto nelle Tabelle n. 6-Precetto; n. 7-Procedimenti di volontaria giurisdizione, n. 8-Procedimenti monitori, n. 9-Procedimenti di istruzione preventiva.

In altri casi, si è proceduto a un accorpamento delle fasi in analogia a quanto introdotto nel

già ricordato correttivo accettato dalle associazioni forensi. Per la precisione, ciò è stato fatto nella Tabella 8 – Procedimento monitorio, in cui è stata indicata una sola fase; nella Tabella 18 – Procedure esecutive mobiliari, in cui le fasi sono state ridotte a due; nella Tabella 19-Procedure esecutive presso terzi, per consegna e rilascio, in forma specifica, in cui le fasi sono state ridotte a due.

Nella tabella 20-Procedure esecutive mobiliari, la fase tre "conclusiva" è stata soppressa in quanto mera duplicazione di attività riconducibili alle fasi precedenti.

Alle già segnalate (e argomentate) espunzioni [del "compenso per prestazioni post decisione" nei giudizi in materia civile, amministrativa e tributaria, (ove previsto) e del "compenso accessorio" nei giudizi penali] va aggiunta la soppressione, nella intitolazione della Tabella n. 23 – Iscrizione ipotecaria giudiziale/affari tavolari – dell'aggettivo "giudiziale". La Tabella, infatti, non può che riguardare il compenso della sola attività di iscrizione di ipoteca volontaria, posto che la iscrizione di quella del provvedimento conclusivo del giudizio è attività già compresa nella fase decisoria, come espressamente indicato all'art. 4 comma 1 lettera d) (che recepisce puntualmente quanto proposto dal CNF).

Un più incisivo intervento modificativo, rispetto alla proposta del CNF, è stato effettuato sugli importi dal predetto indicati come compenso /costo medio della singola fase, con la sola esclusione di quelli di cui alla tabella n. 17 – Giudizi penali, i cui parametri numerici, più bassi rispetto a quelli previsti dal DM 140/2012, erano stati accettati dalle Camere penali: la Tabella 17, pertanto, sotto questo profilo, è recepita così come proposta dal CNF. Quanto ai parametri numerici indicati nelle altre Tabelle si è rilevato (quasi sempre) un incremento particolarmente significativo rispetto agli attuali (DM 140/2012).

Premesso che, come si legge nella relazione illustrativa che accompagna la proposta del CNF, l'utilizzo del "parametro numerico fisso" ha già superato il vaglio del Consiglio di Stato (come da parere reso in data 5 luglio 2012 sul DM 140/2012), il CNF, nella ricordata relazione, spiega che "il compenso è determinato partendo dalle precedenti tariffe aggiornate sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, in particolare della componente delle professioni liberali, senza comunque che il risultato fosse pienamente corrispondente all'incremento" e di aver, quindi, proceduto..."a determinare numericamente e quantitativamente un compenso 'equo' per ogni singola fase".

Ciò premesso, non si può trascurare che, proprio nel parere reso dal Consiglio di Stato il 5 luglio 2012, su quello che poi è divenuto il DM 140/2012 - parere che lo stesso CNF richiama nella sua relazione alla proposta - si legge che "tale adeguamento non deve necessariamente essere pienamente corrispondente all'incremento ISTAT per le professioni liberali" e ciò il Consiglio di Stato scriveva con specifico riferimento all'adeguamento ISTAT che era stato fatto rispetto alle tariffe forensi del 2004. (Nella occasione il Consiglio di Stato riconosceva che vi era stato un incremento complessivo del 24,1% "in coerenza con la proposta del CNF").

La proposta attuale registra, rispetto ai parametri numerici attuali (quelli cioè del DM 140/2012), un incremento minimo del 50% e, più spesso - se non quasi sempre - un raddoppio o addirittura una triplicazione dell'importo.

Un tale incremento pare, invero, ingiustificato, sia sul piano tecnico, alla luce dei rilievi che il Consiglio di Stato aveva formulato con riferimento a importi ben più contenuti, sia sul piano "politico", alla luce della delicata congiuntura economica che sta attraversando il Paese per le inevitabili ricadute su altri settori e, quindi, sul tasso di inflazione, avuto riguardo alla importanza e rilevanza sociale della categoria che si considera.

Si è pertanto ritenuto di dover modificare gli importi proposti e ciò si è fatto individuando, per ogni fascia e corrispondente scaglione, la media tra gli importi attuali (ove previsti, ovviamente) e quelli proposti e intervenendo, quindi, sull'importo "medio" con una riduzione del 25%.

L'utilizzo di tale criterio ha comportato la individuazione di un compenso medio certamente ridotto rispetto a quello proposto, ma incrementato almeno del 50% rispetto a quello attuale (spesso anche di più).

Laddove non è stato possibile utilizzare tale criterio (per l'esistenza di un numero di Tabelle superiore a quello del DM 140/2012) gli importi sono stati individuati secondo un criterio di coerenza e armonizzazione con i precedenti. (Nella tabella 25-Procedimenti per la dichiarazione di fallimento, ad esempio, si è effettuata una riduzione del 40% rispetto a quanto proposto dal CNF, in ragionevole allineamento con i valori degli altri procedimenti, tenuto altresì conto che si tratta di procedimenti per i quali non è neppure necessaria l'assistenza tecnica).

In alcuni casi, invece, si è tenuto conto (anche) dell'accordo raggiunto con le associazioni forensi in vista del correttivo di cui già si è detto; ciò è avvenuto per la Tabella 6-Atto di precetto (riduzione del 40% in ragione di quanto era stato indicato nel correttivo a seguito della interlocuzione con le associazioni forensi specificatamente sentite nel novembre 2012) e per la Tabella n. 19-Procedure esecutive presso terzi, per consegna e rilascio, in forma specifica (riduzione dal 10% al 40% per le ragioni appena esposte).

Tuttavia, nonostante il sopra descritto contenimento degli importi, rispetto a quanto proposto dal CNF, la relazione tecnica dell'Ufficio Bilancio dell'intestato Ministero (prot. GAB 30.9.2013 29147 U) ha rilevato (e argomentato attraverso la elaborazione dei dati offerti) che la proposta in esame comporta - specie nella materia penale ove non risulta più prevista la riduzione del 50 per cento di cui al DM 140/2012 per le prestazioni in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato -, "un rilevante aggravio di oneri connessi alla liquidazione dei compensi degli avvocati del patrocinio penale, che darebbe luogo a pesanti ripercussioni sull'ordinaria attività processuale e formazione di ulteriori debiti, in mancanza di adeguate integrazioni di risorse sul capitolo 1360".

Preso atto di quanto emerso, quindi, seguendo il suggerimento formulato dal predetto Ufficio Bilancio, si è proceduto ad una ulteriore riduzione del 10% di tutti i parametri numerici (con alcuni modesti arrotondamenti). E' stata, altresì, introdotta, all'art. 12 (che si occupa specificatamente dei criteri generali per la determinazione dei compensi), comma due, la previsione della riduzione, di regola, del 30 per cento dei compensi agli avvocati per le prestazioni in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Non si è ritenuto di aggravare ulteriormente la percentuale di abbattimento, né di allinearla a quanto già previsto in materia civile (50 per cento), in considerazione della specificità della attività di difesa in un ambito che investe la tutela di diritti fondamentali, costituzionalmente garantiti, quali la libertà e la dignità della persona.

In tutti i casi, comunque, come già rilevato, i parametri numerici indicati nella Tabelle hanno un valore significativamente incrementato rispetto a quello delle Tabelle del DM 140/2012.

Esame dei singoli articoli

Il decreto ministeriale in esame si compone di 27 articoli, suddivisi in cinque Capi.

Il **Capo I** titola "Disposizioni generali" e comprende tre articoli.

Art. 1 (Ambito applicativo. Parametro generale del compenso)

Il primo comma sottolinea il carattere residuale dei parametri disciplinati dal regolamento in esame, precisando che ad essi si fa ricorso solo in difetto di accordo tra le parti, inclusi i casi di liquidazione giudiziale anche officiosa, di prestazione dell'interesse di terzi o di liquidazione prevista dalla legge. Diversamente da quanto prevede il DM 140/2012, quindi, destinatario del presente regolamento non è più solo l'organo giurisdizionale che liquida il

compenso, ma può essere qualsiasi soggetto si trovi in una delle condizioni specificate dalla norma.

Il secondo comma ribadisce il principio di proporzionalità della determinazione del compenso alla importanza dell'opera.

La disposizione non ripropone l'inciso proposto dal CNF secondo il quale in ogni caso "il compenso dovuto all'avvocato dovrà essere concordato in misura adeguata all'importanza dell'opera", trattandosi di criterio che riguarda gli accordi negoziali tra cliente e avvocato ed è, quindi, del tutto estraneo al presente regolamento che disciplina il ricorso ai parametri proprio nel caso in cui non vi sia tale accordo.

Art.2 (Compensi e spese)

La norma prevede che oltre al compenso per la prestazione professionale resa e al rimborso delle spese documentate, è dovuto all'avvocato anche un rimborso forfetario per "spese generali" quantificato nella misura percentuale oscillante tra il 10 e il 20 per cento del compenso: la disposizione dà attuazione all'art. 13 comma 10 della legge 247/2012 che rimette proprio al presente DM la determinazione della misura massima del rimborso delle spese forfetarie.

La previsione di tale rimborso – che mira a ristorare il professionista di quelle voci di spesa (ad esempio quelle relative alla gestione dello studio) che sono effettive ma non documentabili - era stata introdotta anche nello schema di DM correttivo di cui si è scritto in premessa e dal quale è ripresa la quantificazione riportata nella norma (che nella proposta del CNF è invece fissata nel 15%). L'utilizzo del singolare "compenso" anziché del plurale "compensi" sul quale calcolare la percentuale (che si legge nella proposta del CNF) vuole fugare ogni dubbio interpretativo sul fatto che le spese forfetarie sono calcolate sul compenso totale e non con riferimento ad ogni singola fase.

Art. 3 (Applicazione analogica)

La disposizione si limita a precisare che ove vi dovessero essere fattispecie non considerate, il compenso sarà determinato avendo riguardo a quanto disciplinato per fattispecie analoghe che sono invece previste.

Il **Capo II** riguarda le "Disposizioni concernenti l'attività giudiziale civile amministrativa e tributaria". Si compone di otto articoli.

Art. 4 Parametri generali per la determinazione dei compensi.

La norma stabilisce i criteri per la determinazione del compenso. Si articola in dieci commi. Il comma 1 è quello che più specificatamente indica i parametri ai quali commisurare il compenso (natura, durata, complessità, valore dell'affare ecc): in considerazione di tali parametri, il valore medio della prestazione, come indicato nelle Tabelle allegate, potrà essere aumentato fino all'80 per cento o diminuito fino al 50%. Con specifico riferimento alla fase istruttoria, trattandosi della fase che, forse più di ogni altra definisce lo spessore della controversia e la caratterizza, è previsto un aumento fino al doppio o una riduzione fino al 70 per cento. Si precisa nella norma che aumenti o diminuzioni possono avvenire "di regola": non obbligatoriamente quindi; nessuna vincolatività, pertanto, può essere individuata nella disposizione. Ne consegue che non è stata recepita la proposta del CNF di prevedere il raddoppio o il quadruplicarsi del compenso per casi di particolare o straordinaria importanza: la natura meramente orientativa e non vincolante del parametro mal si concilia con una dettagliata previsione di aumenti o riduzioni in casi specifici.

Il secondo comma disciplina il caso in cui l'avvocato difenda più clienti prevedendo un compenso unico che può ("di regola") essere aumentato nella misura del venti per cento fino a dieci soggetti; del cinque per ogni soggetto oltre ai primi dieci, fino al massimo di

venti. Presupposto è che gli assistiti abbiano la medesima posizione processuale. Se la pluralità di soggetti sorge per effetto della riunione di due o più cause, il criterio ora riportato si applica dal momento della riunione e nel caso in cui l'avvocato assista un solo soggetto, contro più soggetti.

Il comma 3 si occupa specificatamente dell'ipotesi in cui l'avvocato assista entrambi i coniugi in sede di separazione consensuale o di divorzio ad istanza congiunta, mentre il comma 4 introduce la previsione di una riduzione del compenso spettante per la assistenza ad un solo soggetto, riduzione che può arrivare fino al 30 per cento, nel caso in cui vi sia identica posizione processuale e non vi siano specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto da affrontare.

Il comma 5 declina le fasi del giudizio rispetto a ciascuna delle quali (e con riferimento agli scaglioni di valore) è indicato il compenso medio della prestazione.

Le fasi individuate sono: studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria, decisionale. A queste si aggiungono le fasi proprie del procedimento esecutivo: quella di studio e introduttiva e quella istruttoria e di trattazione (si è illustrato in premessa che, per questa tipologia di provvedimento, si è proceduto ad un accorpamento delle fasi, rispetto alla proposta del CNF, in analogia a quanto era stato inserito nel correttivo in seguito alla interlocuzione con le associazioni forensi).

Per ciascuna fase sono indicati gli atti che più la caratterizzano: si tratta peraltro di elencazione meramente esemplificativa.

Già si è esposta in premessa la ragione della espunzione, rispetto alla proposta del CNF, della ulteriore fase del "compenso per prestazioni post decisione".

I commi da 6 a 9 introducono una sorta di incentivo che si potrebbe definire "deflattivo" essendo volto, da un lato, a "premiare" l'avvocato che raggiunge una transazione o una conciliazione giudiziale, dall'altro a "sanzionare" l'abuso del ricorso alla giurisdizione. Tali previsioni (che non compaiono nella proposta del CNF) lungi dall'avere finalità "punitive", vogliono invece esaltare e valorizzare la professionalità dell'avvocato, riconoscendo il suo ruolo centrale ed essenziale nella corretta impostazione della controversia.

Sotto questo profilo, si richiama l'attenzione, in particolare, sul comma 5 che introduce la così detta "soccombenza qualificata": la disposizione prevede un incremento del compenso a favore dell'avvocato vittorioso che nel corso del giudizio sia stato capace di far emergere la manifesta fondatezza della propria pretesa nei confronti della controparte (ovviamente costituita).

Quanto illustrato spiega e giustifica il mancato recepimento della proposta del CNF per il caso di conciliazione giudiziale o transazione, trattandosi di proposta che prevedendo, in tali casi, un sensibile abbattimento del compenso, si pone in un'ottica antitetica rispetto a quella deflattiva.

Non è stata, altresì, recepita la disposizione di cui all'art. 5 comma 9 della proposta (che prevede che "l'eventuale remissione della causa in istruttoria farà sorgere il diritto a percepire il compenso delle attività svolte secondo i criteri sopra indicati") trattandosi di previsione sovrabbondante di cui non si ravvisa la necessità.

Il comma 10 prevede la possibilità di elevare il compenso fino al triplo nel caso di "*Class action*" in considerazione della particolare natura di tali cause.

Art. 5. Determinazione del valore della controversia

Ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile avendo riguardo, nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, e nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulti

manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.

Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente, il valore della causa ha riguardo al valore corrispondente alla entità della domanda, ma se risulta manifestamente diverso da quello presunto, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, si ha riguardo al valore effettivo della controversia.

Nelle cause avanti gli organi di giustizia amministrativa, si distingue a seconda che si tratti di liquidazione a carico del cliente o del soccombente (ciò che palesemente evoca una liquidazione giudiziale), mentre in materia di contratti pubblici si precisa che l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato (che è il criterio di riferimento per la liquidazione nei confronti del cliente) è rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o da quello escluso.

Il comma 4 stabilisce che nei giudizi avanti la giustizia tributaria il valore della controversia è determinato in conformità all'importo delle tasse, imposte, contributi e accessori oggetto di contestazione (con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali: limite fissato per evitare un eccessivo, non giustificato, aumento del valore della causa).

Infine, se il valore effettivo della controversia non risulta determinabile mediante i criteri enunciati, la predetta si considera di valore indeterminabile. La causa di valore indeterminato si considera, a questi fini, di regola, non inferiore a 26.000 euro e non superiore a 260.000 euro; se di particolare importanza, alla luce di parametri suggeriti dalla norma stessa, si considera, di regola e a questi fini, entro lo scaglione fino a 520.000,00 euro. La disposizione recepisce la proposta del CNF salvo ricordare (mediante l'inserimento dell'inciso "di regola") che si tratta comunque di criterio orientativo e non vincolante.

Art. 6 Cause di valore superiore ad euro 520.000,00

La norma disciplina la determinazione dei compensi spettanti per cause di valore superiore a 520.000,00 euro. Il criterio adottato è il medesimo di cui alla proposta del CNF la cui corrispondente norma è interamente ripresa salvo l'inserimento dell'inciso "di regola" al fine di ribadire la natura non vincolante del parametro.

Art. 7. Giudizi non compiuti

La disposizione chiarisce che il compenso va determinato in rapporto alla prestazione effettivamente prestata: ne consegue che nella ipotesi giudizio iniziato, ma non concluso, l'avvocato avrà diritto di ricevere il compenso per l'attività svolta fino alla cessazione del rapporto professionale.

Art. 8 Pluralità di difensori e società professionale

La norma contempla l'ipotesi di pluralità di difensori, distinguendo la fattispecie di compenso dovuto dal cliente (ogni avvocato avrà diritto al compenso per la attività da lui effettivamente svolta), da quella di compenso della parte vittoriosa a carico del soccombente, prevedendo che quest'ultimo sarà gravato delle spese processuali come se vi fosse un solo difensore.

Il secondo comma regola il compenso per il domiciliatario (calcolato in misura percentuale rispetto a quello dovuto al *dominus* ed è ribadita la natura non vincolante della previsione mediante l'introduzione dell'inciso "di regola"), mentre il comma terzo stabilisce che, nel caso di incarico professionale conferito a una società di avvocati, si applica il compenso spettante a un solo professionista anche se la prestazione è stata svolta da più soci. Non è stato, invece, recepito l'inciso (di cui alla proposta CNF) "salvo espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente", trattandosi di previsione negoziale che riguarda il rapporto tra l'avvocato e il suo cliente e, quindi, estranea al presente regolamento.

Art. 9 Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

Recepisce integralmente la proposta del CNF che determina la misura del compenso spettante al praticante abilitato al patrocinio nella misura della metà rispetto a quello spettante all'avvocato.

Art. 10 Procedimenti arbitrali rituali ed irrituali

IL primo comma riguarda il compenso all'avvocato che assume la funzione di arbitro. Rispetto a quanto proposto dal CNF, la norma risente solo della eliminazione di una delle due Tabelle, come illustrato in premessa. Al plurale "Tabelle", quindi, è sostituito il singolare "Tabella".

Il secondo comma riguarda, invece, il caso dell'avvocato che difende un soggetto in un arbitrato: come proposto dal CNF, la norma rinvia alla Tabella relativa ai giudizi avanti il Tribunale.

Art. 11 Trasferte

Per la attività svolta al di fuori della sede in cui l'avvocato esercita la sua attività in via prevalente, la norma riconosce all'avvocato il diritto al rimborso delle spese e ad una indennità, rinviando per le modalità di determinazione all'art. 27 in materia stragiudiziale. Rispetto alla proposta del CNF non è stato recepito l'inciso "se non determinati in convenzione" per le più volte ricordate ragioni che il regolamento si applica proprio quando difetta un accordo tra professionista e cliente.

Il **Capo III** riguarda "Disposizioni concernenti l'attività penale". Si compone di sei articoli.

Art. 12 Parametri generali per la determinazione dei parametri.

La norma indica i criteri parametrici per la determinazione del compenso nelle cause penali in modo del tutto analogo a quanto è stato fatto all'art. 5 per le cause di cui al capo II. Anche in questo caso è stata recepita la proposta del CNF sia pure con alcuni adeguamenti: la forbice di oscillazione del valore medio è indicata nell'80% in aumento e nel 50% in riduzione (nella proposta del CNF era il 70% in aumento e il 30 % in riduzione); anche in questa norma l'inserimento dell'inciso "di regola" vuole ribadire che i parametri sono orientativi e non vincolanti.

Con specifico riferimento alle fasi, già si è ricordata (e argomentata) la espunzione di quella "compenso accessorio", mentre, con specifico riferimento alla fase istruttoria e/o dibattimentale, è stato espunto il riferimento al numero delle udienze trattandosi di elemento chiaramente tariffario e in contrasto con quanto lo stesso CNF si propone: la determinazione di parametri rapportati alla fase e svincolati dalla sua durata.

Come ricordato nella parte espositiva di questa relazione (sub "Schema del decreto. Lettera "c": Tabelle), inoltre, il comma 2 prevede la riduzione del 30 per cento dei compensi per le prestazioni rese in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Tale disposizione - da tempo vigente nel settore civile dove è prevista una riduzione del 50 per cento) - si è resa necessaria per superare la criticità denunciata dalla relazione tecnica circa l'eccessivo (e insostenibile) aggravio che la sua mancata previsione avrebbe prodotto sul relativo capitolo di spesa. Si è, peraltro, ritenuto di non allineare la previsione normativa a quanto già disposto in sede civile dall'art. 130 DPR 115/2002, per la specificità della materia che investe la tutela di diritti fondamentali, quali la libertà e la dignità della persona.

L'inserimento, anche in questo caso, dell'inciso "di regola" vale a sottolineare che si tratta

comunque di riferimenti parametrici.

Art. 13 Giudizi non compiuti

La norma è speculare a quella che disciplina la medesima fattispecie nella controversie di cui al Capo II, con i soli adattamenti resi opportuni dalla diversa natura dei procedimenti penali ivi considerati.

Art. 14 Incarico conferito a società di avvocati

Valgono le medesime osservazioni illustrate all'art.8 con riferimento all'incarico conferito a società di avvocati.

Art. 15 Trasferte

Come per l'articolo 11, anche questa norma si limita a rinviare all'art. 27

Art. 16 Parte civile

La norma stabilisce che non vi è sono diversi trattamenti, quanto alla determinazione del compenso, tra l'avvocato che assiste l'imputato o indagato, e l'avvocato che assiste la parte civile, inclusi responsabile civile, civilmente obbligato per l'ammenda: in tutti i casi si applicano i parametri di cui alle tabelle allegate. Diversamente da quanto proposto dal CNF, la previsione normativa in esame non è limitata alla sola attività giudiziale ma include anche quella stragiudiziale.

Art. 17 Praticanti avvocati abilitati al patrocinio.

La norma ripropone quanto previsto all'art. 9, per i praticanti di cui al Capo II.

Il **Capo IV** raccoglie le "Disposizioni concernenti l'attività stragiudiziale" e si compone di 10 articoli.

Art. 18 Compensi per attività stragiudiziale

La disposizione stabilisce che il compenso liquidato per prestazioni stragiudiziali è onnicomprensivo in relazione ad ogni attività inerente l'affare.

Non stata pertanto recepita la proposta del CNF di tenere separate e distinte, sotto il profilo di cui si tratta, l'attività di assistenza stragiudiziale e quella di consulenza, trattandosi di ingiustificata duplicazione del compenso (di qui anche la sopra ricordata, soppressione delle Tabelle e il mantenimento di una sola).

Art. 19 Parametri generali per la determinazione dei compensi

In analogia con quanto già previsto per le cause di cui al Capo II e al Capo III, la norma declina i parametri di cui il giudice tiene conto per effettuare "di regola" quegli aumenti o quelle riduzioni, rispetto al valore medio indicato nella Tabella, che consentono di determinare il compenso con specifico riferimento alla prestazione concretamente resa.

Art. 20 Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali

La disposizione - che recepisce sul punto la proposta del CNF - prevede la autonoma determinazione del compenso (per il quale rinvia alla tabella allegata) per l'attività stragiudiziale che, pur connessa a un giudizio, abbia però una sua autonoma rilevanza.

Art. 21 Determinazione del valore dell'affare

L'articolo detta i criteri per la determinazione del valore dell'affare, analogamente a quanto disposto all'art. 6 cui si rinvia.

Art. 22 Cause di valore superiore a 520.000,00 euro

Ripropone quanto previsto all'art. 7 cui si rinvia,

Art. 23 Pluralità di difensori e società professionali

Art. 24 Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

Art. 25 Incarico non portato a termine

Le disposizioni citate riproducono il contenuto degli speculari articoli 8, 9, 7.

Art. 26 Prestazioni con compenso a percentuale

La disposizione, che recepisce la proposta del CNF sul punto, detta i parametri cui far riferimento nel caso di prestazioni che non rientrano nel campo tipico della attività giudiziaria ma ne sono in qualche modo connesse.

La particolare tipologia della prestazione giustifica il ricorso a un compenso a percentuale, modulata secondo parametri indicati dalla norma stessa. L'introduzione dell'inciso "di regola" vuole, anche in questo caso, ricordare la natura meramente orientativa che deve comunque riconoscersi al parametro.

Art. 27 Trasferte

La norma – che si applica anche alle controversie di cui ai capi II e III, giusta rinvio di cui agli articoli 11 e 15 – prevede sia un rimborso spese, sia una indennità per l'avvocato che deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente. La norma è dettagliata quanto alle voci rimborsabili che, comunque, devono sempre essere documentate; l'importo, inoltre, può essere aumentato fino al 10% per spese accessorie.

Il **Capo V** detta la disciplina transitoria e l'entrata in vigore del decreto.
Si compone di due articoli.

Art. 28 Disposizione temporale

La norma precisa che le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla entrata in vigore del medesimo.

I parametri di cui al decreto in esame, quindi, devono essere applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo alla entrata in vigore del decreto e si riferisce ad un compenso spettante al professionista che a quella data non ha ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora era in vigore la precedente normativa. (In questo senso: Cass. S.U. 12 ottobre 2012 n. 17405).

Art. 29 Entrata in vigore

La disposizione indica la data di entrata in vigore del regolamento



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO BILANCIO



m_dg.GAB.30/09/2013.0029147.U

Roma, li 30 settembre 2013

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO

S E D E

OGGETTO. Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 247.

Il coordinatore dell'Ufficio
(Massimiliano Micheletti)



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO BILANCIO

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 247.

Il provvedimento in esame disciplina i parametri dei compensi all'avvocato in caso di mancata determinazione consensuale degli stessi e nelle ipotesi di liquidazione giudiziale.

Dal punto di vista finanziario appare utile analizzare gli effetti derivanti dalle liquidazioni dei compensi agli avvocati nei casi di patrocinio a spese dello Stato, con particolare riferimento al processo penale.

Come noto, infatti, le spese del patrocinio a spese dello Stato, così come le altre spese relative allo svolgimento del processo penale, gravano sul capitolo 1360 delle spese di giustizia di questo Ministero.

Le spese di giustizia sono sempre anticipate dall'erario salvo l'eventuale recupero a carico del condannato.

I dati statistici in possesso di questo ufficio dimostrano che le spese sostenute nel corso dell'anno 2012 per i compensi ai difensori ammontano a complessivi 180 milioni di euro, di cui 135 milioni di euro per il patrocinio a spese dello Stato, sia nella materia civile (25 milioni di euro) che nella materia penale (110 milioni di euro) e 45 milioni di euro per la difesa d'ufficio, equiparata ai fini delle liquidazioni, alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato.

Il trend della spesa complessiva per i difensori nell'ultimo triennio, evidenzia importi crescenti: euro 154 milioni per l'anno 2010, euro 165 milioni per l'anno 2011 ed euro 180 milioni per l'anno 2012.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO UFFICIO BILANCIO

Anche il trend degli ammessi al patrocinio a spese dello Stato nella materia penale evidenzia una costante crescita del dato: anno 2010 ammessi n. 104.170, anno 2011 ammessi n. 111.163, anno 2012 ammessi n. 116.070.

Il tendenziale di crescita è motivato dal fatto che gli aggiornamenti su base ISTAT del limite di reddito (l'ultimo è stato aggiornato con D.M. 2 luglio 2012 per un importo di euro 10.776,30) ampliano la platea dei potenziali beneficiari; tale fenomeno è ancor più accentuato dall'attuale congiuntura economica e dalla situazione reddituale delle famiglie meno abbienti.

Con il prossimo decreto di aggiornamento ISTAT il limite di reddito passerà a euro 11.369,24.

A fronte degli adeguamenti ISTAT e del conseguenziale incremento dei fruitori del beneficio, non corrispondono integrazioni di risorse sul capitolo 1360 delle spese di giustizia.

Alla data del 31 dicembre 2012 è emerso un debito complessivo sul predetto capitolo di spesa di circa 46 milioni di euro, che ha trovato parziale ripianamento, per circa 32 milioni di euro, attraverso le risorse stanziare con il D.L. 35/2012 in materia di pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione.

La formazione di debiti sulle spese di giustizia è ricollegabile alla circostanza che questa amministrazione non può interferire con lo svolgimento dell'attività giurisdizionale per il cui esercizio gli uffici giudiziari sostengono delle spese, aventi natura obbligatoria, che non trovano la loro piena copertura attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Giova ricordare al riguardo che il competente ufficio del Dipartimento per gli Affari di giustizia, che ha in gestione il capitolo delle spese di giustizia, ha segnalato per l'anno 2014 un fabbisogno complessivo di 480 milioni di euro, a fronte di una dotazione di bilancio annuale pari a 443 milioni di euro.

Da un primo esame dei nuovi parametri, emerge la mancanza della disposizione contenuta nell'articolo 9 del D.M. 140/2012 che prevede l'abbattimento, di



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO UFFICIO BILANCIO

regola, del 50% dei compensi liquidati dal giudice nel patrocinio a spese dello Stato, nella materia penale, analogamente a quanto previsto per la materia civile dal D.P.R. 115/2002 T.U. (articolo 130) delle spese di giustizia.

L'attuazione di tale disposizione ha consentito un efficace contenimento della spesa sul capitolo 1360. A titolo esemplificativo, si segnala che nel corso del I quadrimestre 2013, applicando i parametri del D.M. 140/2012, la spesa complessiva per il patrocinio si è attestata a circa 63 milioni di euro, ed è rimasta pressoché invariata rispetto all'analogo periodo del 2012, quando erano invece vigenti le precedenti tariffe.

Da una analisi più articolata dell'impianto regolamentare in esame, condotta in particolare sulla materia penale, emerge quanto segue:

Tribunale in composizione monocratica

- Parametro medio vigente, ridotto del 50%, pari a euro 1.350,00, mentre il parametro medio proposto, per le quattro fasi dell'attività professionale, è pari ad euro 3.800,00.

Il nuovo parametro medio risulta pertanto incrementato del 181,48%;

Giudice di Pace

- Parametro medio vigente, ridotto del 50%, pari a euro 1.080,00, mentre il parametro medio proposto, per le quattro fasi dell'attività professionale è pari ad euro 2.400,00.

Il nuovo parametro medio risulta pertanto incrementato del 122,22%;

Corte d'Appello

- Parametro medio vigente, ridotto del 50%, pari a euro 2.160,00, mentre il parametro medio proposto, per le quattro fasi dell'attività professionale è pari ad euro 4.500,00.

Il nuovo parametro medio risulta pertanto incrementato del 108,33%;

Alla luce delle risultanze ottenute non può che ipotizzarsi un rilevante aggravio di oneri connessi alla liquidazione dei compensi agli avvocati del patrocinio penale, che darebbe luogo a pesanti ripercussioni sull'ordinaria attività processuale e formazione di ulteriori debiti, in mancanza di adeguate integrazioni di risorse sul capitolo 1360.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO BILANCIO

Dalle simulazioni effettuate da questo ufficio per confrontare i parametri del D.M. 140/2012 con i nuovi parametri, è possibile stimare prudenzialmente il maggiore onere per il solo patrocinio a spese dello Stato nella materia penale, in una misura non inferiore a 30 milioni di euro all'anno.

Inoltre l'effetto di trascinamento di tale modifica anche alla difesa d'ufficio potrebbe determinare un ulteriore aggravio di spesa valutato prudenzialmente nella misura di circa 10 milioni di euro all'anno.

Si ravvisano, pertanto, sufficienti elementi per valutare l'opportunità di prevedere un abbattimento degli importi liquidati agli avvocati nel patrocinio penale non inferiore al 40%, al fine di compensare, seppur in misura parziale, gli effetti di maggiore aggravio a carico della finanza pubblica, derivanti dall'introduzione dei nuovi parametri.

L'effetto di contenimento della maggiore spesa sul capitolo 1360 sarebbe ancora più significativo qualora si provvedesse, contestualmente alla misura di cui sopra, alla riduzione generale dei parametri di una aliquota non inferiore al 10%.

Si rinvia alle Tabelle di dettaglio allegate per una migliore evidenziazione di quanto sopra esposto:



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO BILANCIO

Tabella 1 – Tribunale monocratico - materia penale

- Sez. a) - Parametri vigenti ai sensi del D.M. 140/2012 per le liquidazioni del patrocinio a spese dello Stato;
- Sez. b) - Parametri proposti CNF senza abbattimento del 50% per le liquidazioni del patrocinio a spese dello Stato;
- Sez. c) -- Parametri con abbattimento del 40% per le liquidazioni del patrocinio a spese dello Stato (*Incremento del 68,89% rispetto ai parametri vigenti*);
- Sez. d) - Parametri con riduzione generale del 10% e abbattimento del 40 % per le liquidazioni del patrocinio a spese dello Stato (*Incremento del 52,00% rispetto ai parametri vigenti*).

Tabella 2 – Giudice di pace - materia penale

- Sez. a) - Parametri vigenti ai sensi del D.M. 140/2012 per le liquidazioni del patrocinio a spese dello Stato;
- Sez. b) - Parametri proposti CNF senza abbattimento del 50% per le liquidazioni del patrocinio a spese dello Stato;
- Sez. c) -- Parametri con abbattimento del 40% per le liquidazioni del patrocinio a spese dello Stato (*Incremento del 33,33% rispetto ai parametri vigenti*);
- Sez. d) - Parametri con riduzione generale del 10% e abbattimento del 40 % per le liquidazioni del patrocinio a spese dello Stato (*Incremento del 20,00% rispetto ai parametri vigenti*).



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO BILANCIO

Tabella 3 – Corte d'appello - materia penale

- Sez. a) - Parametri vigenti ai sensi del D.M. 140/2012 per le liquidazioni del patrocinio a spese dello Stato;
- Sez. b) - Parametri proposti CNF senza abbattimento del 50% per le liquidazioni del patrocinio a spese dello Stato;
- Sez. c) – Parametri con abbattimento del 40% per le liquidazioni del patrocinio a spese dello Stato (*Incremento del 25,00% rispetto ai parametri vigenti*);
- Sez. d) - Parametri con riduzione generale del 10% e abbattimento del 40 % per le liquidazioni del patrocinio a spese dello Stato (*Incremento del 12,50% rispetto ai parametri vigenti*).

In conclusione si evidenzia che l'introduzione dei nuovi parametri, anche alla luce delle riduzioni ipotizzate (Sez. d) rispetto alla proposta originaria, determina comunque un incremento delle attuali liquidazioni e che tale incremento, più contenuto per il Giudice di pace e la Corte di Appello (rispettivamente + 20,00 % e + 12,50%) risulta invece assai più consistente per il Tribunale monocratico (+ 52,00%).

TABELLA 1

TRIBUNALE MONOCRATICO

Sezione a) - Penale - Gratuito patrocinio - Parametri vigenti D.M. 140/2012

Fasi	Abbattimento	Parametro medio	meno	più	Parametro minimo	Parametro massimo
fase studio		300	50%	300%	150	1.200
fase introduttiva		600	50%	50%	300	900
fase istruttoria		900	70%	100%	270	1.800
fase decisoria		900	70%	50%	270	1.350
LIQUIDAZIONE INTERA		2.700			990	5.250
LIQUIDAZIONE RIDOTTA	50%	1.350			495	2.625

TRIBUNALE MONOCRATICO

Sezione b) - Penale - Gratuito patrocinio - IPOTESI UTILIZZO NUOVI PARAMETRI SENZA ABBATTIMENTO DEL 50% DELLE LIQUIDAZIONI

Fasi	Abbattimento	Parametro medio	meno	più	Parametro minimo	Parametro massimo
fase studio della controversia		500	50%	80%	250	900
fase introduttiva del giudizio		600	50%	80%	300	1.080
fase istruttoria e/o dibattimentale		1.200	50%	80%	600	2.160
fase decisoria		1.500	50%	80%	750	2.700
LIQUIDAZIONE INTERA		3.800			1.900	6.840
LIQUIDAZIONE RIDOTTA	0%	3.800			1.900	6.840
Parametri vigenti DM 140/2012		1.350			495	2.625
Variazioni % tra Nuova Proposta e DM 140/2012		181,48			283,84	160,57

TRIBUNALE MONOCRATICO

Sezione c) - Penale - Gratuito patrocinio - IPOTESI UTILIZZO NUOVI PARAMETRI E ABBATTIMENTO DEL 40% DELLE LIQUIDAZIONI

Fasi	Abbattimento	Parametro medio	meno	più	Parametro minimo	Parametro massimo
fase studio della controversia		500	50%	80%	250	900
fase introduttiva del giudizio		600	50%	80%	300	1.080
fase istruttoria e/o dibattimentale		1.200	50%	80%	600	2.160
fase decisoria		1.500	50%	80%	750	2.700
LIQUIDAZIONE INTERA		3.800			1.900	6.840
LIQUIDAZIONE RIDOTTA	40%	2.280			1.140	4.104
Parametri vigenti DM 140/2012		1.350			495	2.625
Variazioni % tra Nuova Proposta e DM 140/2012		68,85			130,30	56,34

TABELLA 1

TRIBUNALE MONOCRATICO

Sezione d) - Penale - Gratuito patrocinio - IPOTESI UTILIZZO NUOVI PARAMETRI CON RIDUZIONE GENERALE DEL 10% E ABBATTIMENTO DEL 40% DELLE LIQUIDAZIONI

Fasi	Parametro medio	Abbattimento	Parametro medio ridotto del 10%	meno	più	Parametro minimo	Parametro massimo
fase studio della controversia	500		450	50%	80%	225	810
fase introduttiva del giudizio	600		540	50%	80%	270	972
fase istruttoria e/o dibattimentale	1.200		1.080	50%	80%	540	1.944
fase decisionale	1.500		1.350	50%	80%	675	2.430
LIQUIDAZIONE INTERA	3.800		3.420			1.710	6.156
LIQUIDAZIONE RIDOTTA		40%	2.052			1.026	3.694
Parametri vigenti DM 140/2012			1.350,00			495	2.625
Variazioni % tra Nuova Proposta e DM 140/2012			52,00			107,27	40,71

TABELLA 2

GIUDICE DI PACE

Sezione a) - Penale - Gratuito patrocinio - Parametri vigenti D.M. 140/2012

Fasi	Abbattimento	Parametro medio	meno	più	Parametro minimo	Parametro massimo
fase studio		240	50%	300%	120	960
fase introduttiva		480	50%	50%	240	720
fase istruttoria		720	70%	100%	216	1.440
fase decisoria		720	70%	50%	216	1.080
LIQUIDAZIONE INTERA		2.160			792	4.200
LIQUIDAZIONE RIDOTTA	50%	1.080			396	2.100

GIUDICE DI PACE

Sezione b) - Penale - Gratuito patrocinio - IPOTESI UTILIZZO NUOVI PARAMETRI SENZA ABBATTIMENTO DEL 50% DELLE LIQUIDAZIONI

Fasi	Abbattimento	Parametro medio	meno	più	Parametro minimo	Parametro massimo
fase studio della controversia		400	50%	80%	200	720
fase introduttiva del giudizio		500	50%	80%	250	900
fase istruttoria e/o dibattimentale		800	50%	80%	400	1.440
fase decisoria		700	50%	80%	350	1.260
LIQUIDAZIONE INTERA		2.400			1.200	4.320
LIQUIDAZIONE RIDOTTA	0%	2.400			1.200	4.320
Parametri vigenti DM 140/2012		1.080			396	2.100
Variazioni % tra Nuova Proposta e DM 140/2012		122,22			203,03	105,71

GIUDICE DI PACE

Sezione c) - Penale - Gratuito patrocinio - IPOTESI UTILIZZO NUOVI PARAMETRI E ABBATTIMENTO DEL 40% DELLE LIQUIDAZIONI

Fasi	Abbattimento	Parametro medio	meno	più	Parametro minimo	Parametro massimo
fase studio della controversia		400	50%	80%	200	720
fase introduttiva del giudizio		500	50%	80%	250	900
fase istruttoria e/o dibattimentale		800	50%	80%	400	1.440
fase decisoria		700	50%	80%	350	1.260
LIQUIDAZIONE INTERA		2.400			1.200	4.320
LIQUIDAZIONE RIDOTTA	40%	1.440			720	2.592
Parametri vigenti DM 140/2012		1.080			396	2.100
Variazioni % tra Nuova Proposta e DM 140/2012		33,33			81,82	23,43

TABELLA 2

GIUDICE DI PACE

Sezione d) - Penale - Gratuito patrocinio - IPOTESI UTILIZZO NUOVI PARAMETRI CON RIDUZIONE GENERALE DEL 10% E ABBATTIMENTO DEL 40% DELLE LIQUIDAZIONI

Fasi	Parametro medio	Abbattimento	Parametro medio ridotto del 10%	meno	più	Parametro minimo	Parametro massimo
fase studio della controversia	400		360	50%	80%	180	648
fase introduttiva del giudizio	500		450	50%	80%	225	810
fase istruttoria e/o dibattimentale	800		720	50%	80%	360	1.296
fase decisionale	700		630	50%	80%	315	1.134
LIQUIDAZIONE INTERA	2.400		2.160			1.080	3.888
LIQUIDAZIONE RIDOTTA		40%	1.296			648	2.333
Parametri vigenti DM 140/2012			1.080,00			396	2.100
Variazioni % tra Nuova Proposta e DM 140/2012			20,00			63,64	11,09

TABELLA 3

CORTE D'APPELLO

Sezione a) - Penale - Gratuito patrocinio - Parametri vigenti D.M. 140/2012

Fasi	Abbattimento	Parametro medio	meno	più	Parametro minimo	Parametro massimo
fase studio		480	50%	300%	240	1.920
fase introduttiva		960	50%	50%	480	1.440
fase istruttoria		1.440	70%	100%	432	2.880
fase decisoria		1.440	70%	50%	432	2.160
LIQUIDAZIONE INTERA		4.320			1.584	8.400
LIQUIDAZIONE RIDOTTA	50%	2.160			792	4.200

CORTE D'APPELLO

Sezione b) - Penale - Gratuito patrocinio - IPOTESI UTILIZZO NUOVI PARAMETRI SENZA ABBATTIMENTO DEL 50% DELLE LIQUIDAZIONI

Fasi	Abbattimento	Parametro medio	meno	più	Parametro minimo	Parametro massimo
fase studio della controversia		500	50%	-80%	250	900
fase introduttiva del giudizio		1.000	50%	80%	500	1.800
fase istruttoria e/o dibattimentale		1.500	50%	80%	750	2.700
fase decisionale		1.500	50%	80%	750	2.700
LIQUIDAZIONE INTERA		4.500			2.250	8.100
LIQUIDAZIONE RIDOTTA	0%	4.500			2.250	8.100
Parametri vigenti DM 140/2012		2.160			792	4.200
Variazioni % tra Nuova Proposta e DM 140/2012		108,33			184,09	92,86

CORTE D'APPELLO

Sezione c) - Penale - Gratuito patrocinio - IPOTESI UTILIZZO NUOVI PARAMETRI E ABBATTIMENTO DEL 40% DELLE LIQUIDAZIONI

Fasi	Abbattimento	Parametro medio	meno	più	Parametro minimo	Parametro massimo
fase studio della controversia		500	50%	80%	250	900
fase introduttiva del giudizio		1.000	50%	80%	500	1.800
fase istruttoria e/o dibattimentale		1.500	50%	80%	750	2.700
fase decisionale		1.500	50%	80%	750	2.700
LIQUIDAZIONE INTERA		4.500			2.250	8.100
LIQUIDAZIONE RIDOTTA	40%	2.700			1.350	4.860
Parametri vigenti DM 140/2012		2.160			792	4.200
Variazioni % tra Nuova Proposta e DM 140/2012		25,00			70,45	15,71

TABELLA 3

CORTE D'APPELLO

Sezione d) - Penale - Gratuito patrocinio - IPOTESI UTILIZZO NUOVI PARAMETRI CON RIDUZIONE GENERALE DEL 10% E ABBATTIMENTO DEL 40% DELLE LIQUIDAZIONI

Fasi	Parametro medio	Abbattimento	Parametro medio ridotto del 10%	meno	più	Parametro minimo	Parametro massimo
fase studio della controversia	500		450	50%	80%	225	810
fase introduttiva del giudizio	1.000		900	50%	80%	450	1.620
fase istruttoria e/o dibattimentale	1.500		1.350	50%	80%	675	2.430
fase decisionale	1.500		1.350	50%	80%	675	2.430
LIQUIDAZIONE INTERA	4.500		4.050			2.025	7.290
LIQUIDAZIONE RIDOTTA		40%	2.430			1.215	4.374
Parametri vigenti DM 140/2012			2.160,00			792	4.200
Variazioni % tra Nuova Proposta e DM 140/2012			12,50			53,41	4,14



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO BILANCIO



m_dg.GAB.01/10/2013.0029282.U

Roma, li 1 ottobre 2013

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO

S E D E

OGGETTO Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 247.

Con riferimento allo schema di decreto indicato in oggetto, si trasmette l'unita
nota tecnica.

Il coordinatore dell'Ufficio
(Massimiliano Micheletti)



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO BILANCIO

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 247.

NOTA TECNICA

Il provvedimento in epigrafe disciplina i parametri dei compensi agli avvocati in difetto di accordo tra le parti e nelle ipotesi di liquidazione giudiziale.

Dal punto di vista finanziario si segnala che, con specifico riferimento al patrocinio a spese dello Stato e alla difesa dei minori, eventuali maggiori oneri connessi all'applicazione dei parametri previsti dal provvedimento in esame, potranno essere fronteggiati con le risorse disponibili a legislazione vigente, iscritte sui pertinenti capitoli di bilancio di questa Amministrazione.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero della giustizia

Titolo: Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 247.

Indicazione del referente della amministrazione proponente: dottoressa Carla Garlatti magistrato addetto all'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Con la entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012 n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" - che rimette la indicazione dei parametri per la determinazione del compenso all'avvocato ad un decreto emesso dal Ministro della giustizia su proposta del CNF – la normava di cui al DM 140/2012 non è più applicabile per la determinazione del compenso all'avvocato. Deve pertanto essere colmato il vuoto normativo che si è creato.

La emanazione del presente regolamento è coerente con il programma di Governo

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento normativo dà attuazione all'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" che rimette la indicazione dei parametri per la determinazione del compenso all'avvocato ad un decreto emesso dal Ministro della giustizia su proposta del CNF.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Nessuna. Con la entrata in vigore della legge 247/2012 il decreto del Ministro della giustizia del 20 luglio 2012 n. 140, già non poteva, da quella data essere applicato quanto alle norme che riguardano gli avvocati.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento in esame è perfettamente compatibile sia con i principi costituzionali, sia con quelli propri della normativa primaria.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il provvedimento in esame non incide su alcuna competenza delle Regioni o degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il provvedimento in esame è perfettamente compatibile con i principi richiamati.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Si tratta di materia soggetta, nella parte in rilievo, a normativa regolamentare.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Nulla da rilevare

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non pendono, allo stato, questioni di legittimità costituzionale sull'oggetto. L'ordine degli avvocati di Roma ha proposto ricorso al TAR Lazio (notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 25 ottobre 2012) per l'annullamento del DM 140/2012. Alcuni motivi di impugnazione hanno ad oggetto questioni che sono superate dallo schema di DM in esame.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento regolatorio proposto non si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Nulla da rilevare.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare. (Pende avanti la Corte di Giustizia dell'Unione Europea la causa C-364/12 avente ad oggetto una domanda pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE concernente la compatibilità con art. 101 TFUE e con art. 4 TUE di una normativa come quella contenuta nel regolamento che disciplina gli onorari dei procuratori che possono essere aumentati o diminuiti, nel caso in cui si verifichino circostanze straordinarie: questione che non riguarda il nostro Paese dove, appunto, le tariffe professionali sono abolite).

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Il provvedimento è in linea con le indicazioni suggerite dal legislatore comunitario in materia di concorrenza e del mercato.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono introdotte nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il provvedimento in esame non utilizza la tecnica della novellazione.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Nulla da rilevare

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nulla da rilevare.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe legislative aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non vi sono atti attuativi successivi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Nulla da rilevare.

ANALISI IMPATTO REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Amministrazione proponente: Ministero della giustizia

Titolo: Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247.

Indicazione del referente della amministrazione proponente: dottoressa Carla Garlatti magistrato addetto all'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia.

SEZIONE 1. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Descrizione del quadro normativo vigente.

Lo schema di decreto ministeriale dà attuazione all'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" che rimette la indicazione dei parametri per la determinazione del compenso all'avvocato ad un decreto emesso dal Ministro della giustizia su proposta del CNF.

Fino alla entrata in vigore della legge citata, i parametri per la determinazione del compenso agli avvocati erano regolati dal DM 140/2012 emesso in attuazione dell'art. 9 , comma 2, primo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.

Lo schema di decreto contiene le norme per la indicazione dei parametri per la determinazione del compenso agli avvocati (su proposta del CNF): in seguito alla abolizione delle tariffe (art. 9 DL citato al punto che precede) e alla entrata in vigore della legge n. 247/2012 si è determinato un vuoto normativo quanto alla determinazione del compenso agli avvocati in difetto di accordo tra cliente e professionista.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

L'intervento regolatorio recepisce la proposta del CNF con alcune modifiche rese necessarie dalla esigenza di armonizzare la determinazione del compenso agli avvocati con quello previsto per gli altri professionisti, nel rispetto della norma primaria che ha riformato l'ordinamento della professione forense. Fermo, pertanto, il principio dell'accordo tra le parti, in tutti i casi di difetto di accordo, inclusi i casi di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, di prestazione nei confronti di terzi, o prestazione officiosa, il compenso è determinato facendo ricorso ai parametri, di cui va sottolineata e ribadita la natura meramente orientativa e mai vincolante. Un intervento contenitivo degli importi indicati nella proposta come "valore medio" della prestazione considerata, si è reso necessario al fine di un inserimento coerente ed equo del provvedimento nell'ordinamento, tenuto altresì conto della attuale congiuntura economica.

Lo schema di decreto è perfettamente in linea con la normativa europea

D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e degli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento.

Realizzazione di un decreto che, senza modificare l'impianto di base del DM 140/2012 (e, quindi, senza ripristinare, neppure surrettiziamente, le abolite tariffe), dia attuazione all'art. 13 comma 6 della legge 247/2012, e predisponga uno strumento che consenta di quantificare il compenso spettante all'avvocato in modo adeguato alla qualità e quantità della prestazione concretamente svolta e che sia di agevole lettura anche per il soggetto che fruisce del servizio giustizia.

I dati che saranno acquisiti in sede di monitoraggio dell'attuazione della disciplina in parola da parte del Ministero della giustizia, consentiranno la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi menzionati.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Avvocati, gli organi giurisdizionale chiamati alla liquidazione dei compensi degli avvocati; tutti i soggetti pubblici o privati in assenza di predeterminazione negoziale del compenso con il professionista; le parti dei processi nei confronti delle quali vengono liquidate le spese del giudizio.

SEZIONE 2. LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Nella predisposizione dello schema di regolamento si è tenuto ampiamente conto (come da norma primaria) della proposta formulata dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) proceduto alla consultazione della Direzione generale della giustizia civile del Ministero, quale autorità di vigilanza e degli organismi che rappresentano l'avvocatura. Si è, altresì, tenuto conto delle interlocuzioni avute con le Associazioni Forensi in vista della predisposizione di un correttivo del DM 140/2012. Gli esiti di tali consultazioni erano state recepite in uno schema di decreto del Ministro della Giustizia sul quale, in data 20 dicembre 2012, il Consiglio di Stato ha reso il suo parere. L'iter di approvazione si è interrotto per la promulgazione della legge 247/2012 che ha modificato le modalità di emanazione del predetto decreto. Dell'esito di tali consultazioni si è tenuto conto per le parti in cui era stato raggiunto un accordo con le predette associazioni.

SEZIONE 3. LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO («OPZIONE ZERO»).

L'opzione di non intervento è stata valutata con esito negativo, in quanto, diversamente, non sarebbe stato possibile dare attuazione al disposto di cui all'art. 13 comma 6 della legge 247/2012.

SEZIONE 4. LA VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO.

La possibilità di utilizzare opzioni alternative è stata valutata con esito negativo, alla luce del dettato normativo ricordato al punto che precede.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

L'opzione regolatoria proposta, introducendo una maggiore specificazione dei criteri che governano la fase della liquidazione del compenso (anche da parte dell'organo giurisdizionale), garantisce all'avvocato il riconoscimento di un compenso che riconosca, sia qualitativamente sia quantitativamente, l'impegno profuso.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

I vantaggi dell'opzione prescelta consistono nel recepimento (in larga parte) di una proposta che proviene dalla stessa categoria interessata (gli avvocati) e dal recepimento di disposizioni sulle quali era stato, comunque, raggiunto un accordo. Non risultano svantaggi derivanti dall'opzione scelta.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Il decreto non prevede obblighi informativi specifici per i destinatari diretti e indiretti.

D) Comparazione con altre opzioni esaminate.

La possibilità di utilizzare opzioni differenti di intervento è stata valutata con esito negativo, alla luce del dettato normativo di riferimento.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Non si ravvisano fattori che possano limitare la regolare applicazione dell'intervento normativo.

SEZIONE 6. L'INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

La modifica non ha nessuna incidenza negativa sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7. LE MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Il Ministero della giustizia e il CNF sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio.

B) Le eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Non sono previste azioni mirate per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento; il provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

C) Gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il provvedimento non prevede azioni specifiche per il controllo e il monitoraggio degli effetti derivanti dalla sua attuazione. Pertanto, il controllo ed il monitoraggio sarà effettuato con i mezzi ed il personale a disposizione del Ministro della giustizia nelle forme già vigenti e senza ulteriori oneri.

D) Gli eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

Il provvedimento non prevede misure specifiche per la revisione e l'adeguamento periodico degli effetti derivanti dall'attuazione del regolamento. A cadenza biennale sarà predisposta la prescritta V.I.R. a cura del Ministro della giustizia.



Consiglio Nazionale Forense

RELAZIONE

La presente proposta nasce per dare applicazione all'art. 13, comma 6 della L. 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) attraverso il quale è stato inserito il potere/dovere in capo al C.N.F. di formulare una proposta di parametri da sottoporre al Ministro della Giustizia per l'emanazione del successivo decreto. Nel breve termine intercorso dall'approvazione della L. 247/12 l'elaborato ha scontato il percorso indicato dall'art. 1, comma 3, in virtù del quale la proposta prima di essere presentata doveva essere sottoposta ai Consigli territoriali e alle associazioni forensi per la formulazione di eventuali osservazioni. Infatti, nel febbraio del corrente anno il progetto è stato inviato agli organi e alle associazioni indicati dalla legge, assegnando un termine di oltre un mese per la formulazione di osservazioni. Spirato questo termine la Commissione Parametri del CNF, senza l'intervento dei componenti esterni, come previsto dalla L. 247/12, ha esaminato le 23 osservazioni pervenute tramite sistema online e le ulteriori pervenute a mezzo posta elettronica in parte recependole. Il documento emendato veniva sottoposto all'assemblea del CNF in composizione plenaria, che lo approvava e ne disponeva per la presentazione al competente Ministero.

Tra gli obiettivi primari della presente proposta vi era la risoluzione di una delle maggiori criticità evidenziate in relazione al previgente sistema di determinazione degli onorari dell'avvocato, ovvero l'imprevedibilità dei costi del servizio legale. A tale aspetto si è cercato di dare soluzione andando ad incidere alla radice del problema, operando cioè una valutazione della quantità media di attività necessaria per la definizione di un procedimento e successivamente stabilendo in relazione a questa un compenso equo.

Con i parametri di cui alla presente proposta s'introduce un sistema a costi prevedibili, proporzionati alla tipologia di giudizio e relativamente bassi, ma comunque remunerativi, che consentano al fruitore di determinare, in via quanto meno orientativa, sia la somma che dovrebbe essere pagata dal cliente al proprio avvocato, sia quella che la parte vincente potrebbe recuperare da quella soccombente in seguito a liquidazione giudiziale.

Il progetto, inoltre, recependo l'indirizzo adottato già dal precedente D.M. 140/12, introduttivo del sistema dei "parametri", ha inteso discostarsi profondamente dal



Consiglio Nazionale Forense

previgente sistema tariffario eliminando qualsiasi riferimento al compenso minimo inderogabile, ciò anche al fine di sgomberare il campo da qualsiasi illazione di reintroduzione di una "tariffa mascherata". La normativa ha poi previsto l'applicabilità di diminuzioni, in applicazione delle quali si è cercato di indicare una soglia al di sotto della quale non sarebbe opportuno andare nella determinazione del compenso, in tal modo assicurando il rispetto dei principi costituzionali di proporzionalità della retribuzione e di dignità del lavoratore. Infatti, a norma dell'art. 36 Cost., al lavoratore, sia esso dipendente o autonomo, ovvero fornitore di beni e servizi, deve essere sempre riconosciuta una retribuzione proporzionata al lavoro svolto e alla qualità dello stesso e in ogni caso sufficiente ad assicurare libertà e dignità.

Altro obiettivo ispiratore del progetto è stato il raggiungimento della massima semplificazione del sistema al fine di rendere lo strumento dei parametri immediatamente intellegibile a chiunque. Infatti il parametro non dovrebbe più essere destinato solo a soggetti qualificati, ma sarebbe indirizzato anche al soggetto fruitore della prestazione e dei servizi legali, il quale deve essere messo nella condizione di operare con immediatezza una valutazione economica dei costi/benefici dell'azione legale che intende intraprendere.

Proprio nell'ottica della semplificazione del sistema per la definizione degli onorari che consentisse la determinazione ex ante dei costi garantendo alle parti in causa un più alto livello di prevedibilità è stata eliminata la voce "diritti", determinandosi un compenso unico collegato al valore della causa. E' parso opportuno modificare l'originario sistema definendo tale valore rifacendosi agli scaglioni previsti per il contributo unificato. Tale scelta è stata dettata da ragioni di omogeneità che consentissero al fruitore del servizio di operare scelte consapevoli valutando il costo della giustizia nei suoi due elementi costitutivi: costo di accesso al servizio (contributo unificato) e compenso legale. Con tale sistema, oltre all'obiettivo della semplificazione, si è anche raggiunto l'obiettivo di evitare che il compenso determinato con l'applicazione dei parametri potesse raggiungere cifre "astronomiche" in relazione al maggior valore della causa.

Come detto il sistema elaborato è stato improntato alla massima intellegibilità e trasparenza delle informazioni fornite al fine di consentire al cliente di effettuare una previsione finanziaria, così come richiesto dal mercato, che per i servizi legali non opera sulla base delle normali forze economiche, dal momento che la società civile ha interesse ad assicurare la tutela dei diritti. Tale effetto si è ottenuto con la creazione di semplici tabelle differenziate per tipologie di procedimento, individuate tra quelle più frequenti e comunque contraddistinte da profili di omogeneità, all'interno delle quali sono riportati con



Consiglio Nazionale Forense

chiarezza i costi medi di ogni singola fase (4) che costituisce il giudizio che la parte intende intraprendere. La fruibilità delle tabelle è poi resa ancora più semplice dalla previsione di cui all'art. 3, comma 5, lett. d), del DL 138/11 che, nel rispetto del principio di trasparenza, prevede l'obbligo del professionista di rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell'incarico alla sua conclusione. L'obbligo del professionista d'informare il cliente sulla complessità dell'incarico nonché l'uso delle tabelle consentono, quindi, allo stesso una immediata valutazione del compenso richiesto dal professionista e anche una successiva eventuale contestazione della convenzione sottoscritta nel caso in cui il professionista gli abbia fornito informazioni non veritiere circa gli oneri ipotizzabili.

La proposta, inoltre, svincolando la determinazione del compenso da criteri quantitativi connessi al numero di atti difensivi redatti ovvero di udienze cui il difensore ha partecipato, si pone indirettamente quale stimolo per la celerità del giudizio. Infatti, se pure la durata del procedimento/processo non è elemento nella disponibilità del professionista dipendendo dall'Autorità Giudiziaria, il superamento di un sistema quantitativo contribuirà senza dubbio a determinare un giudizio più rapido, senza ricorrere al sistema di riduzione del compenso ovvero alla previsione di una sorta di premialità per la rapidità di soluzione processuale.

Il presente elaborato si compone di una prima parte contenente la normativa per l'applicazione dei parametri e una seconda nella quale sono riportate le tabelle contenenti i valori/costi delle singole fasi dei diversi giudizi.

Quanto alla parte normativa si è scelto di predisporre normative differenziate in relazione alle materie (giudiziale civile-amministrativa-tributaria; giudiziale penale; stragiudiziale), ritenendo che sebbene una normativa unica avrebbe evitato ripetizioni nell'articolato, la stessa sarebbe stata di più difficile lettura dal momento che il destinatario avrebbe dovuto sottoporre la norma stessa ad una interpretazione sistematica e a volte anche analogica.

Ne è risultato un articolato composto complessivamente di 39 articoli, suddiviso in tre capi per materia (contenenti 14 articoli in materia giudiziale civile, amministrativa e tributaria; 12 articoli in materia penale e 13 articoli in materia stragiudiziale).

Con l'**art. 1**, comune a tutte e tre le tipologie, si è inteso fissare i principi di determinazione del compenso, con l'**art. 2** i diritti del professionista e con il seguente **art. 3** gli obblighi del cliente. L'**art. 4**, invece, prevede la possibilità di un giudizio non portato a termine per cessazione del rapporto professionale, stabilendo che al professionista dovranno essere corrisposti i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione del



Consiglio Nazionale Forense

rapporto. Nell'**art. 5** sono fissati i criteri per la determinazione dei compensi, tale previsione si articola in 10 commi nei quali, oltre ai principi generali vengono determinati gli aumenti e le diminuzioni massimi da potersi operare nella ipotesi di assenza di particolare e/o straordinaria importanza ovvero di complessità del giudizio, che ove invece ricorrano tali condizioni potrà subire aumenti rispettivamente, per la particolare importanza e complessità fino al doppio e per la straordinaria fino al quadruplo del parametro base. Ai fini della valutazione dell'importanza ovvero della complessità del giudizio dovranno essere presi in considerazione la particolare delicatezza delle questioni giuridiche oggetto del giudizio, il rilevante numero di udienze, il numero dei soggetti coinvolti, la mole di documenti da esaminare, nonché la straordinaria complessità e il rilevante numero di prove prodotte al giudice per la risoluzione della controversia. Si è poi stabilita con il *comma 4* la modalità di determinazione del compenso nel caso di difesa di più soggetti anche ove tale evenienza si sia verificata a seguito di riunione dei procedimenti. Con il successivo *comma 5* si è specificamente prevista la maggiorazione applicabile nella ipotesi di separazione consensuale ovvero divorzio ad istanza congiunta. Nel *comma 6*, invece, si prevede la riduzione applicabile in caso di difesa di più clienti aventi la medesima posizione processuale, sempre che questa non comporti l'esame di particolari situazioni di fatto e di diritto. Nel prosieguo dell'articolo si è proceduto ad individuare le attività ricomprese in ogni singola fase. Con l'ultimo comma si è determinato il principio per la determinazione del compenso applicabile ai casi di conciliazione ovvero di transazione della controversia. L'**art. 6** contiene il criterio per la determinazione del valore della controversia, operazione necessaria a riconoscere la fascia di contributo unificato entro la quale individuare il parametro, trattandosi di rapporto tra *genus* e *species* in cui la determinazione a norma del codice civile costituisce il *genus* e la fascia di valore di contributo unificato costituisce la *species* particolare nel cui ambito trovano spazio i parametri. Tale articolo costituito da sei commi prende in esame i diversi organi di giustizia innanzi a cui sono proposte le cause e, da ultimo, individua il criterio per l'attribuzione della fascia di competenza nel caso di valore indeterminabile. Con l'**articolo 7** si stabiliscono i criteri per la determinazione dei compensi per le cause di valore superiore ad € 520.000,00 per le quali si applica un incremento di valore percentuale così come stabilito dalla costante giurisprudenza della Cassazione sul punto. Il successivo **art. 8** regola i diritti dovuti all'avvocato per incarichi conferiti a più difensori, ovvero a società professionali. Di particolare rilievo il secondo comma di questo articolo nel quale, nell'ottica della innovazione e trasparenza, si determina il compenso da corrispondersi al domiciliatario. L'**art. 9**, che apparentemente può sembrare superfluo alla luce dell'abolizione della figura



Consiglio Nazionale Forense

del praticante avvocato abilitato al patrocinio operata con la nuova legge professionale, risulta necessario dal momento che comunque la figura del praticante avvocato abilitato al patrocinio continuerà ancora ad esistere almeno per i prossimi sei anni, cioè il termine massimo di cessazione di tutte le abilitazioni avvenute prima dell'entrata in vigore della L. 247/12. Si rendeva necessaria, pertanto, una disciplina transitoria volta a regolamentare tale ipotesi tutelando i giovani che si trovano in detta condizione. Nell'**art. 10** si è determinato il compenso/parametro applicabile nelle ipotesi in cui l'avvocato sia chiamato a comporre un collegio arbitrale ovvero a svolgere la funzione di arbitro unico, nonché quella dell'avvocato che difenda in arbitrati. Con gli **artt. 11, 12 e 13**, è stata prevista la possibilità di farsi corrispondere le spese di trasferta, nonché di tutte le altre spese sostenute e documentate, reinserendo nella misura del 15% il rimborso delle spese forfettarie. L'**art. 14** contempla la possibilità di applicazione analogica di norme. L'articolato della materia penale e stragiudiziale ricalca, con gli opportuni adeguamenti alle peculiarità della specifica materia regolamentata, i principi già esposti per la materia giudiziale civile.

In applicazione dei principi e trasparenza che, come detto in premessa, hanno animato la redazione della proposta, si è ritenuto opportuno far seguire alla parte normativa una parte esplicativa della stessa, che consentisse attraverso l'immagine grafica un'immediata percezione del costo applicabile alla specifica prestazione.

Si è provveduto, pertanto, alla predisposizione di Tabelle divise per tipologia di giudizio, che formano parte integrante della presente proposta, contenenti le specifiche indicazioni dei valori economici dell'attività svolta in ogni fase del singolo giudizio. Naturalmente, poiché, non si potevano creare specifiche tabelle per ogni tipo di giudizio previsto dalla normativa, si è proceduto ad una sorta di accorpamento analogico dei diversi tipi di procedimento. Per ogni tabella si sono inserite le fasi previste nel giudizio, in alcuni casi accorpandone il contenuto laddove il procedimento non preveda lo svolgimento della fase, come ad esempio nei giudizi esecutivi presso terzi in cui la fase introduttiva è stata accorpata con quella di trattazione oppure prevedendo un compenso unico assorbente l'intera attività laddove il giudizio si risolva in unica fase, come nei procedimenti di ammissione al passivo fallimentare. Come già detto, tale strumento presenta l'indubbio vantaggio di fornire con chiarezza e semplicità al destinatario un'immediata percezione del valore/costo medio della prestazione professionale.

Le Tabelle si articolano in colonne suddivise in scaglioni per valore della causa, come determinati per il contributo unificato, ad eccezione della tabella relativa ai giudizi



Consiglio Nazionale Forense

penali, in cui le colonne riportano gli organi giudicanti o specifiche tipologie di giudizio/attività. La tabella penale, infatti, per la specificità della materia ha richiesto un peculiare lavoro attraverso cui fossero colmate tutte le lacune che già sotto la vigenza delle precedente normativa si erano manifestate e ha tenuto conto della trasformazione della funzione e dell'attività da svolgersi dall'avvocato nel processo penale.

Nel determinare i dati indicativi dei compensi degli avvocati per le singole fasi dei giudizi ci si è concentrati sulle due componenti principali la quantità di lavoro svolto e i costi sostenuti. In relazione al primo elemento, si è tenuta presente l'architettura del processo civile, da questa desumendo i coefficienti generali del lavoro da svolgersi e la quantità di lavoro effettivamente svolta in un caso specifico da un determinato avvocato. Si è dunque optato per l'applicazione di un compenso predeterminato, unitario e omnicomprensivo di tutte le attività svolte nella fase, a prescindere dalle quantità di lavoro svolte. Tale scelta è stata attuata ritenendo di incentivare la rapida definizione del processo. Infatti, con tale meccanismo si è voluto porre rimedio alle critiche mosse nei confronti dei precedenti valori. Critiche avanzate nei confronti dell'esistenza di criteri legati alla quantità di attività svolta che determinando una maggiore durata del processo poteva incidere sulla quantificazione del compenso. L'accorpamento delle attività e quindi la determinazione di un compenso unitario per fase si dirige, invece, proprio nel senso della velocizzazione del giudizio.

Quanto poi alla scelta del meccanismo si è ritenuto utilizzare il parametro numerico fisso proprio perché l'utilizzazione di quello percentuale, come rilevato dal parere del Consiglio di Stato dello 05.07.2012 reso sul D.M. 140/12, non si distaccava completamente dai meccanismi della previgente tariffa residuando un fattore di discrezionalità troppo ampia che avrebbe fatto correre il rischio di far assumere alla proposta la veste di "tariffa mascherata".

Il compenso è stato determinato partendo dalle precedenti tariffe aggiornate sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, in particolare della componente delle professioni liberali senza comunque che il risultato fosse pienamente corrispondente all'incremento. Sulla base di queste considerazioni e ritenendo che con l'applicazione di un parametro semplice i compensi potessero divenire prevedibili come verificatosi in Germania, si è proceduto, dopo aver identificato i singoli tipi di cause suscettibili di approccio procedurale di serie, in quanto relative ad una tipologia standard di attività per la quale la maggior parte delle singole cause non si discostano in maniera significativa dal modello, a determinare numericamente e quantitativamente il compenso "equo" per ogni singola fase, che si è ritenuto inserire nella maggior parte delle tabelle anche laddove



Consiglio Nazionale Forense

questa sia soltanto eventuale. I risultati di questa attività si sono concretati nel completamento delle tabelle allegate a far parte integrante della presente proposta. Preme, infine, rilevare che nella determinazione delle cifre per le cause di valor fino ad € 5.000,00 si è tenuto conto della previsione normativa secondo cui il compenso nel suo complesso non può superare il valore della controversia.

Nella redazione del progetto si è ritenuto utile, in un'ottica comparatistica, guardare ai sistemi giurisdizionali di altri paesi, se pure con esperienze storiche e giuridiche differenti, effettuando ricerche conoscitive su i diversi sistemi di determinazione dei compensi per l'attività legale adottati in ambito europeo. Si è così rilevato che spesso sistemi di civil law (esclusa la Francia) tendono a proporzionare i costi sulla base del valore della causa ovvero di una tariffa ad esso collegata, pur se ci sono molte differenze nei modi in cui gli onorari degli avvocati sono regolati. In molti degli stati dell'Unione, inoltre, gli onorari sono fissati dal professionista su base oraria o per singola causa attraverso la libera contrattazione. In Austria, Danimarca, Estonia, Germania, Polonia, Portogallo e Repubblica Ceca gli onorari si basano su tariffe ufficiali.

Da questa ricerca si sono ricavati gli elementi in base ai quali sono stati elaborati gli istogrammi allegati, che mirano a confrontare i costi dei compensi degli avvocati sul territorio dell'UE in relazione a otto diverse tipologie di giudizio. Si segnala che laddove nell'istogramma non compare una cifra, ciò è dovuto non alla gratuità della prestazione, ma all'impossibilità di reperire il dato ed inoltre per i paesi in cui non è presente una tariffa il dato è stato determinato in base a costi medi e laddove non si è potuto determinare non è stata inserita alcuna cifra.

Dagli istogrammi si rileva che gli onorari degli avvocati Italiani, nell'ambito Europeo sono relativamente i più bassi rispetto a quelli degli altri paesi in cui sono vigenti tariffe attestandosi nella media.

Di seguito si riportano i risultati della ricerca per singolo paese.

Danimarca: In linea generale, le tariffe dei professionisti forensi non sono regolamentate; tuttavia, il Landsret (tribunale regionale) ha stabilito tariffe indicative, di pubblico dominio, per alcune spese. Chiunque può presentare reclamo, in relazione alle tariffe di un avvocato, presso l'Advokatnaavnets (Consiglio disciplinare degli avvocati).

Olanda: Nei Paesi Bassi le spese legali non sono regolamentate.

Repubblica Ceca: Gli onorari degli Avvocati per l'assistenza legale sono regolati da contratto, in mancanza di contrattazione l'onorario è determinato sulla base della previsione del Regolamento per gli onorari non-contrattualizzati.



Consiglio Nazionale Forense

Nel caso di compensazione delle spese processuali determinata dalla decisione di un Tribunale o di un qualsiasi altro ente, l'importo dell'onorario è fissato in conformità delle disposizioni per gli onorari non-contrattualizzati a meno che la legislazione speciale preveda altrimenti.

L'onorario per il difensore d'ufficio è regolato dal Regolamento per gli onorari non-contrattualizzati.

Belgio: Gli onorari degli avvocati non sono regolamentati. L'avvocato li fissa liberamente e possono essere negoziati tra il cliente e l'avvocato, ma quest'ultimo deve stabilirli nei limiti di una giusta moderazione. L'Ordine degli avvocati può verificare che l'avvocato non ecceda tali limiti.

Sono possibili diversi modi di calcolo: una remunerazione oraria, per prestazione, in base al valore della causa (percentuale del valore della controversia)... Un accordo sugli onorari legato esclusivamente al risultato della causa è vietato in base all'articolo 446 ter del codice giudiziario belga. L'avvocato è tenuto a informare preventivamente il cliente sul metodo di calcolo degli onorari. In Belgio gli onorari degli avvocati non sono assoggettati all'IVA.

Portogallo: Gli onorari dei procuratori legali sono disciplinati dalla *portaria* n.° 331-B/2009 (ordinanza n. 331/2009) del 30 marzo 2009 (articoli 11-25); gli onorari degli avvocati non sono soggetti a regolamentazione (dipendono dal tipo di procedimento).

Austria: In linea di principio, il Codice deontologico forense austriaco stabilisce che gli onorari corrisposti agli avvocati per i servizi resi possono essere liberamente concordati con il cliente. Gli onorari possono essere determinati su base oraria o a forfait, indipendentemente dal tipo di lavoro e dal tempo impiegato. Se non interviene espressamente un accordo sull'onorario, si presume che sia stato pattuito un compenso per un congruo ammontare sulla base delle fasce di onorario stabilite nella Legge sulle tariffe degli avvocati o nei Criteri generali sulle tariffe forensi (Allgemeine Honorar-Kriterien).

La Legge sulle tariffe degli avvocati stabilisce che nei procedimenti civili è il giudice a determinare la quota delle spese che la parte soccombente deve rimborsare all'altra parte, laddove gli importi dipendono dal valore della causa dalla durata e dalla natura dell'azione. D'altro canto, la Legge sulle tariffe degli avvocati può essere di per sé applicata direttamente ai clienti, solo se così è stato convenuto tra avvocato e cliente.

Nei procedimenti penali, in linea di massima, chiunque (imputato, querelante, parte civile) nomini un avvocato per essere da questi rappresentato in giudizio è tenuto a sostenerne i



Consiglio Nazionale Forense

costi. Ciò avviene anche quando la difesa è stata nominata d'ufficio. Le spese devono essere determinate dal tribunale secondo la Legge sulle tariffe degli avvocati (Rechtsanwaltstarifgesetz – RATG) solo quando, in base a una sentenza, esse devono essere rimborsate da una parte.

Grecia: Secondo il diritto greco, gli avvocati sono liberi di determinare i propri onorari con i loro clienti, purché non siano in alcun caso inferiori all'importo minimo stabilito per legge. Inoltre, gli avvocati possono applicare un onorario minimo più elevato a seconda del lavoro di ricerca che hanno svolto, del valore e del tipo di causa, del tempo che vi hanno dedicato, della complessità della controversia in circostanze specifiche, oltre che sulla base della generale azione giudiziaria ed extragiudiziaria intrapresa. In pratica, ciò significa che l'onorario minimo non viene mai applicato e che il compenso dell'avvocato viene sempre stabilito sulla base di un accordo con la parte. Per quanto concerne gli onorari dell'avvocato in un contenzioso, la giurisprudenza tiene conto dell'importo minimo stabilito per legge, ma di norma l'onorario può essere aumentato considerando i criteri sopra elencati.

Inghilterra: Per il Regno Unito bisogna distinguere tra:

Solicitors: Il codice deontologico dei solicitors prevede che essi forniscano ai clienti le migliori informazioni possibili sui loro onorari (regola 2.03). In particolare, la regola 2.03 stabilisce che il solicitor ha il dovere di informare i clienti in merito all'onorario che intende applicare e ai casi in cui il pagamento deve essere anticipato, oltre che di fornire un parere sulle possibilità di finanziamento, tra cui il diritto di usufruire del patrocinio a spese dello Stato. I solicitors sono altresì tenuti a informare i clienti della probabilità di dover pagare le spese di terzi. Tali disposizioni si applicano anche agli avvocati europei iscritti ed esercitanti la professione in Inghilterra e Galles e agli studi di solicitors e di altri avvocati, e non, disciplinati dall'autorità per la regolamentazione della professione di solicitor (Solicitors Regulation Authority). Le prime comunicazioni scritte con i clienti devono inoltre riportare gli obiettivi e le opzioni del cliente oltre che le questioni trattate nella causa (cfr. la regola 2.02 del codice deontologico). Dopo la stesura della parcella, gli onorari del solicitor possono essere esaminati dal Legal Complaints Service (l'organo responsabile della gestione dei reclami) e da funzionari fiscali impiegati presso i tribunali. L'ordinanza sui compensi dei solicitors per attività non contenziosa (Solicitors' (Non-Contentious Business) Remuneration Order) del 2009 stabilisce che gli onorari siano equi e ragionevoli, alla luce di tutte le circostanze del fatto specifico quando l'attività non riguarda procedimenti giudiziari. Nel caso in cui una parcella contestata si riferisca ad attività non



Consiglio Nazionale Forense

contenziosa, il Legal Complaints Service può valutare se essa sia equa e ragionevole. Nel corso di questo esame si determina quale importo sarebbe stato equo e ragionevole nell'ipotesi di una parcella ritenuta eccessiva. Ogni accordo in materia di onorari connessi all'attività riguardante un procedimento giudiziario – denominata anche "attività contenziosa" – è soggetto alle disposizioni normative contenute nel Solicitors Act del 1974 e può essere sottoposto a una valutazione da parte del tribunale.

Barristers: Gli onorari dei barristers vengono per lo più negoziati e concordati in anticipo, prima che venga avviata qualsiasi attività; per questo motivo è richiesta una regolamentazione meno prescrittiva. Il codice deontologico del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Inghilterra e Galles definisce i principi applicabili ai barristers con riferimento a onorari e compensi per i barristers autonomi. Il codice stabilisce che i barristers autonomi possano applicare una tariffa per qualsiasi attività svolta per motivi consentiti dalla legge e non comportante il pagamento di uno stipendio. È altresì prevista l'ipotesi dell'attività svolta da un barrister autonomo per conto di un altro. Le irregolarità riguardanti i costi possono essere esaminate dalla commissione del Consiglio nazionale forense (Bar Standards Board) e condurre, potenzialmente, a un'azione disciplinare.

Germania: Gli avvocati sono remunerati forfetariamente rispetto alla causa e, a parità di causa, si sostiene che questo evidentemente li incentiva a chiudere le controversie il più rapidamente possibile, anche favorendo transazioni stragiudiziali.

In Germania gli onorari degli avvocati vengono stabiliti in conformità alla Legge sulla remunerazione degli avvocati (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG) oppure sulla base di appositi accordi. In linea di principio è sempre possibile raggiungere un accordo sull'onorario in alternativa agli onorari stabiliti per legge. Occorre far riferimento, comunque, alle disposizioni dell'articolo 49 ter della Legge federale relativa alla professione di avvocato (Bundesrechtsanwaltsordnung, BRAO) e agli articoli da 3 bis a 4 ter della Legge sulla remunerazione degli avvocati. Nello specifico, se l'avvocato rappresenta il cliente dinanzi a un giudice, l'onorario pattuito non può essere inferiore a quello stabilito per legge, mentre un compenso superiore a quello indicato può essere concordato in qualsiasi momento.

Il piano di remunerazione allegato alla RVG prevede un onorario fisso oppure delle fasce di onorario applicabili alle singole attività. L'ammontare dell'onorario è generalmente stabilito in funzione del valore della causa. Le fasce di onorario basate sul valore della causa stabiliscono la percentuale massima e minima che può essere corrisposta. Gli onorari effettivi connessi al valore della causa sono elencati nella tabella degli onorari



Consiglio Nazionale Forense

(allegato 2 della RVG). In ogni caso, l'onorario congruo in base alla fascia applicabile deve essere stabilito secondo equità, tenendo conto di tutte le circostanze, in particolare della natura e della difficoltà del lavoro previsto, dell'importanza del caso nonché del reddito e della situazione economica del cliente. Se l'avvocato incorre in un particolare rischio di responsabilità, anche questo aspetto deve essere preso in considerazione nella determinazione dell'onorario. Le fasce di onorario con importi massimi e minimi stabiliti per legge si applicano in diversi casi specifici, in particolare nelle cause penali e in materia di diritto della previdenza sociale.

Polonia: L'importo dell'onorario da corrispondere agli avvocati viene di volta in volta determinato sulla base di un accordo concluso tra l'avvocato (adwokat) e il cliente in conformità alla legge. Vengono presi in considerazione i seguenti fattori:

- complessità ed entità del caso;
- tempo necessario per un adeguato espletamento dell'incarico;
- esperienza e competenze professionali dell'avvocato;
- termini;
- livello di urgenza;
- altri fattori.

Secondo il regolamento del ministero della Giustizia (rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie) del 28 settembre 2002 sulle tariffe forensi, il compenso deve tenere conto:

- della complessità e del tipo di causa;
- del lavoro richiesto per la risoluzione della controversia.

Francia: La remunerazione dell'avvocato non è ancorata a tariffe professionali, bensì è fondata sulla libera determinazione dell'onorario in applicazione dell'art. 10 della Legge che, al riguardo, prevede l'applicazione delle corrispondenti norme del codice di procedura civile.

Secondo prassi l'onorario è calcolato in via forfetaria o su base oraria. E' ammesso l'onorario di risultato ma solo se cumulato con le altre modalità di tariffazione.

In assenza di un accordo specifico tra l'avvocato e il cliente l'onorario deve essere fissato secondo gli usi e in considerazione della condizione patrimoniale del cliente, della difficoltà della causa, delle spese intervenute, della reputazione e della diligenza del professionista.

Sia il cliente che l'avvocato possono ricorrere al Bâtonnier del foro competente in caso di contestazione e di mancato pagamento dell'onorario. La decisione è suscettibile d'appello.

In considerazione dell'obbligatorietà del patrocinio dinanzi ai tribunali di grande istanza, una



Consiglio Nazionale Forense

remunerazione specifica è prevista per gli avvocati di tali giurisdizioni. La relativa remunerazione è disciplinata dal decreto n. 72-784 del 25 agosto 1972 e comprende un diritto fisso, una percentuale (variabile) del valore della causa e le spese.

Il Coordinatore della Commissione Parametri
Avv. Aldo Morino

NORMATIVA

MATERIA GIUDIZIALE CIVILE AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA

Art. 1.

Determinazione consensuale del compenso

1. Il compenso dovuto all'avvocato per ogni singolo incarico in materia civile, amministrativa e tributaria, è convenuto con il cliente.
2. La convenzione fra avvocato e cliente, di regola redatta per iscritto, potrà prevedere la possibilità di uno scostamento dal compenso concordato in ipotesi di significative variazioni del valore della pratica e/o della sua complessità durante lo svolgimento dell'incarico. Potrà, inoltre, prevedere la corresponsione all'avvocato di un premio o compenso aggiuntivo in correlazione all'esito particolarmente favorevole della pratica.
3. Il compenso dell'avvocato potrà essere concordato con il cliente anche in misura percentuale sul valore della pratica.
4. In ogni caso il compenso dovuto all'avvocato dovrà essere concordato in misura adeguata all'importanza dell'opera.

Art. 2.

Diritto dell'avvocato

1. Per le prestazioni in materia civile, amministrativa e tributaria, oltre al rimborso delle spese giustificate in relazione alle singole prestazioni e di quelle forfetarie di cui al successivo art. 12, saranno dovuti all'avvocato i compensi concordati con il cliente secondo l'importanza dell'opera. Nelle ipotesi di cui all'art. 13, comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, saranno dovuti i compensi conformi ai parametri indicati nelle tabelle allegate.

Art. 3.

Obbligo del cliente

1. I compensi sono sempre dovuti all'avvocato dal cliente, indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali.
2. Le spese legali recuperate in danno della controparte spetteranno al difensore anche nell'ipotesi in cui sia stato concordato un compenso inferiore.

Art. 4.

Giudizi non compiuti

1. In relazione all'attività prestata dall'avvocato nei giudizi iniziati ma non compiuti, il cliente dovrà all'avvocato i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto professionale.

Art. 5.

Criteri generali per la determinazione dei compensi

1. In caso di liquidazione del compenso dell'avvocato da parte del giudice, in mancanza di accordo tra avvocato e cliente, dovrà tenersi conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, quali importanza dell'opera, natura e valore della pratica, quantità delle attività compiute in relazione alla posizione processuale ed all'impulso dell'azione, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero delle questioni trattate, contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta dall'avvocato con il cliente e con gli altri soggetti nel corso della pratica. A tal fine il giudice dovrà obbligatoriamente tenere conto dei parametri di cui alle tabelle

allegate e, ove ricorressero i presupposti, nella liquidazione potrà motivatamente discostarsi in aumento fino al 70% ovvero in diminuzione fino al 30%.

2. Nelle cause di particolare importanza e/o complessità per le ragioni sopra esposte, la liquidazione dei compensi potrà arrivare fino al doppio dell'aumento massimo di cui al primo comma.

3. Nelle cause di straordinaria importanza, la liquidazione potrà arrivare sino al quadruplo dell'aumento massimo di cui al primo comma.

4. Qualora in una causa l'avvocato assista e difenda più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico potrà essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20% fino a un massimo di dieci soggetti e, ove questi siano in numero superiore, del 5% per ciascun soggetto oltre i primi dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione troverà applicazione ove più cause vengano riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assista e difenda un solo soggetto contro più soggetti.

5. All'avvocato competerà la maggiorazione del 20%, oltre il compenso previsto per l'assistenza e difesa di un soggetto, nel caso in cui egli assista ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio ad istanza congiunta.

6. Nell'ipotesi in cui, pur nell'identità di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale non comporti l'esame di situazioni particolari di fatto e di diritto, spetterà all'avvocato il compenso dovuto in relazione all'assistenza e difesa di ciascuno secondo le previsioni di cui ai parametri indicati nelle tabelle allegate, con la riduzione del 30%.

7. La liquidazione del compenso prevista dall'art. 91 del codice di procedura civile dovrà essere fatta in relazione a tutte le prestazioni effettivamente occorse ogni volta che vi sia stato un provvedimento decisorio ancorché non definitivo.

8. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende:

a) per fase di studio della controversia l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;

b) per fase introduttiva del giudizio gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;

c) per fase istruttoria le richieste di prova, le memorie di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, ovvero meramente illustrative, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni comunque connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti comunque necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, gli atti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verifica delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;

d) per fase decisionale le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la

discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;

e) per compenso delle prestazioni post decisione sono ricompresi la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti, le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

9. L'eventuale remissione della causa in istruttoria farà sorgere il diritto a percepire il compenso delle attività svolte secondo i criteri sopra indicati.

10. All'avvocato, nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, spetterà un compenso pari alla metà di quello spettante per la fase decisionale oltre quanto già maturato per l'attività svolta.

Art. 6.

Determinazione del valore della controversia

1. Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile, fatta eccezione per i giudizi di divisione, ove si ha riguardo alla quota o ai supplementi di quota o all'entità dei conguagli in contestazione, a meno che la controversia non investa anche la massa da dividere, nel qual caso si avrà riguardo a quest'ultima. Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si avrà riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

2. Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si avrà riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda, come previsto dal c.p.c., ma potrà aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello come sopra presunto, o al valore dei diversi interessi sostanziali perseguiti dalle parti.

3. Nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa e per i procedimenti proposti con ricorso straordinario e/o amministrativo, nella liquidazione a carico del cliente si avrà riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente, pubblico o privato, intende perseguire; nella liquidazione a carico del soccombente il valore sarà determinato in conformità all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato andrà ragguagliato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso.

4. Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della controversia sarà determinato in conformità all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

5. Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile.

6. Le cause di valore indeterminabile si considerano convenzionalmente di valore non inferiore a €26.000,00 e non superiore a €260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considererà entro lo scaglione fino a €520.000,00.

Art. 7.

Cause di valore superiore ad €520.000,00

1. La liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a €520.000,00 dovrà essere effettuata applicando un incremento percentuale, come di seguito indicato.

2. Per le controversie da €520.000,00 ad €1.000.000,00 si applicherà un aumento pari al 30% dei parametri previsti per le cause di valore sino a €520.000,00. Per le controversie da €1.000.000,01 ad €2.000.000,00 si applicherà un aumento pari al 30% dei parametri previsti per le cause di valore sino ad €1.000.000,00. Per le controversie da €2.000.000,01 ad €4.000.000,00 si applicherà un aumento pari al 30% dei parametri previsti per le cause di valore sino ad €2.000.000,00. Per le controversie da €4.000.000,01 ad €8.000.000,00 si applicherà un aumento pari al 30% dei parametri previsti per le cause di valore sino ad €4.000.000,00.
3. Per le controversie di valore superiore ad €8.000.000,00, si applicherà un aumento pari al 50% dei parametri previsti per le cause di valore sino ad €8.000.000,00; tale ultimo criterio si applicherà per ogni successivo raddoppio del valore della controversia.

Art. 8.

Pluralità di difensori e società professionali

1. Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi avrà diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente saranno computati i compensi per un solo avvocato.
2. All'avvocato incaricato dal cliente o dal difensore di svolgere funzioni di procuratore/domiciliatario, ferma restando la determinazione convenzionale eventualmente assorbente di quanto dovuto, spetterà un compenso non inferiore al 20% dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte.
3. Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applicherà il compenso spettante ad un solo professionista, anche se la prestazione sarà svolta da più soci, salvo espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.

Art. 9.

Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio dovrà essere liquidata la metà dei compensi spettanti all'avvocato.

Art. 10.

Procedimenti arbitrali rituali e irrituali

1. Per i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, salva convenzione dell'arbitro unico o del Collegio con le parti, agli arbitri saranno dovuti i compensi previsti sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate.
2. Agli avvocati chiamati a difendere in arbitrati, siano essi rituali che irrituali, spetteranno i compensi previsti dai parametri di cui alla tabella n. 2.

Art. 11.

Trasferte

1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, l'avvocato incaricato della difesa avrà diritto all'indennità di trasferta ed al rimborso delle spese, se non determinati in convenzione, a norma dell'art. 11 della materia stragiudiziale.

Art. 12.

Rimborso delle spese forfetarie

1. L'avvocato avrà comunque diritto al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi dovuti per la prestazione.

Art. 13.

Rimborsi

1. All'avvocato e al praticante abilitato, oltre ai compensi ed al rimborso delle spese di trasferta e forfetarie di cui agli artt. 11 e 12, sarà dovuto il rimborso di tutte le spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 14.

Applicazione analogica

1. Quando i compensi non possono essere determinati in virtù di una specifica previsione, si avrà riguardo alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nelle tabelle allegate che regolano casi simili o materie analoghe.

MATERIA PENALE

Art. 1.

Determinazione consensuale del compenso

1. Il compenso dovuto all'avvocato per ogni singolo incarico in materia penale è convenuto con il cliente.
2. La convenzione fra avvocato e cliente, di regola redatta per iscritto, potrà prevedere la possibilità di uno scostamento dal compenso concordato ovvero la corresponsione all'avvocato di un premio o compenso nel caso di variazioni, regressioni o necessità di ulteriori attività non prevedibili al momento del conferimento dell'incarico, nonché per ogni udienza, che non sia di mero rinvio.
3. Il compenso dell'avvocato potrà essere concordato con il cliente anche in misura percentuale sul valore della pratica.
4. In ogni caso il compenso dovuto all'avvocato dovrà essere concordato in misura adeguata all'importanza dell'opera.

Art. 2.

Diritto dell'Avvocato

1. Per le prestazioni in materia penale, oltre al rimborso delle spese giustificate in relazione alle singole prestazioni e di quelle forfetarie di cui al successivo art. 8, saranno dovuti all'avvocato i compensi concordati col cliente secondo l'importanza dell'opera e l'organo competente a decidere. Nelle ipotesi di cui all'art. 13, comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, saranno dovuti i compensi conformi ai parametri indicati nelle tabelle allegate.

Art. 3.

Criteri generali per la determinazione dei compensi

1. In caso di liquidazione del compenso dell'avvocato da parte del giudice, in mancanza di accordo tra avvocato e cliente, dovrà tenersi conto della natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, della complessità dei fatti, delle questioni giuridiche da trattarsi, dell'importanza delle stesse questioni, del numero delle imputazioni, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, della presumibile durata, delle fasi necessarie per il compimento dell'incarico, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione all'eventuale frequenza di trasferimenti fuori dal circondario del consiglio dell'ordine al cui albo il professionista risulta iscritto, del numero degli avvocati che dovranno condividere il lavoro e la responsabilità della difesa, ovvero dell'essere l'unico difensore, nonché dell'esito ottenuto anche avuto riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. A tal fine il giudice dovrà obbligatoriamente tener conto dei parametri di cui alle tabelle allegate e, ove ricorressero i presupposti, nella liquidazione potrà motivatamente discostarsi in aumento fino al 70% ovvero in diminuzione fino al 30% dai parametri di cui alle tabelle allegate.
2. Nelle pratiche di particolare importanza e/o complessità per le ragioni sopra esposte, dei compensi potrà arrivare fino al doppio dell'aumento massimo di cui al primo comma.
3. Nelle pratiche di straordinaria importanza, la liquidazione potrà arrivare sino al quadruplo dell'aumento massimo di cui al primo comma.
4. Gli aumenti di cui ai commi precedenti opereranno in ragione del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, della complessità dell'attività da svolgersi, del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. L'applicazione di detti principi comporterà che allorquando le attività siano plurime e le udienze diverse da quelle di mero rinvio superiori alle due,

l'attività si considererà particolarmente complessa dando luogo all'applicabilità degli aumenti previsti.

5. La determinazione del compenso spettante al sostituto dovrà costituire oggetto di specifica convenzione all'atto della nomina.

6. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio in materia penale s'intende:

a) per fase di studio l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi e/o i consulenti, le relazioni e/o pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e siano resi comunque in momento antecedente alla fase introduttiva;

b) per fase introduttiva del giudizio gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni in genere, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;

c) per fase istruttoria e/o dibattimentale le richieste, gli scritti le partecipazioni e/o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedurali e/o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che siano funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato. Questa fase si considera particolarmente complessa allorché le attività da svolgersi siano plurime e le udienze diverse da quelle di mero rinvio siano più di una, ovvero l'attività comporti la redazione di scritti difensivi. In queste ipotesi il compenso stabilito per la fase sarà aumentato del doppio di quanto previsto dai relativi parametri di cui alle tabelle allegate;

d) per fase decisionale le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica;

e) per compenso accessorio, quello dovuto qualora le udienze, diverse da quelle di mero rinvio, siano più di una, quello dovuto per le udienze fuori dal circondario nel quale il professionista è iscritto e per le attività istruttorie svolte in secondo grado.

Art. 4.

Giudizi non compiuti e risoluzione della convenzione

1. Se il procedimento e/o il processo non siano portati a termine per qualsiasi motivo o sopravvengano cause estintive del reato, accettate dalle parti, ovvero il cliente o l'avvocato recedano dal mandato, il cliente dovrà all'avvocato i compensi maturati per l'opera svolta fino alla data di cessazione dell'incarico ovvero a quella di pronuncia della causa estintiva.

Art. 5.

Pluralità di difensori e parti

1. Nel caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione, in mancanza di singole convenzioni ovvero di diversa previsione contrattualizzata, al professionista spetterà il pagamento pro quota del compenso dovuto da una parte, fermo il vincolo di solidarietà, aumentato nella misura del 20% per ogni parte in più, fino a un massimo di dieci, e ove queste siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino a un massimo di venti.

2. La stessa disposizione troverà applicazione anche qualora il numero delle parti ovvero delle imputazioni sia incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione.

3. Gli aumenti di cui al comma 1 spetteranno anche nel caso in cui il professionista difenda una parte contro più parti, sempre che la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto e/o di diritto.

4. Nelle ipotesi in cui, pur nell'identità di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale non comporti l'esame di situazioni particolari di fatto e/o di diritto in relazione ai diversi imputati e in rapporto alle contestazioni, spetterà all'avvocato, il compenso dovuto in relazione all'assistenza e difesa di ciascuno, secondo le previsioni di cui agli articoli precedenti ed ai parametri indicati nelle tabelle allegate, con la riduzione del 30%.

5. Nel caso in cui più avvocati, non riuniti in associazione, assumano la difesa di unico cliente dovrà essere stipulata apposita convenzione per ciascun avvocato dal momento che ciascun professionista avrà diritto, nei confronti del cliente, agli onorari per l'opera prestata.

6. Al difensore della parte civile costituita, salvo diversa espressa pattuizione, spetterà il compenso concordato con il proprio cliente, a prescindere dall'importo liquidato dal giudice con la sentenza. La stessa previsione sarà applicabile al difensore dell'imputato e/o del responsabile civile nell'ipotesi prevista dall'art. 542 C.P.

Art. 6.

Incarico conferito a società di avvocati

1. Se l'incarico professionale è conferito ad una società di avvocati si applicherà il compenso spettante ad un solo professionista, anche se la prestazione sarà svolta da più soci, salvo espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.

Art. 7.

Trasferte

1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, l'avvocato incaricato della difesa avrà diritto all'indennità di trasferta ed al rimborso delle spese, se non determinati in convenzione, a norma dell'art. 11 della materia stragiudiziale e, in caso di costituzione di parte civile, acquisirà lo stesso diritto anche nei confronti della parte soccombente.

Art. 8.

Rimborso delle spese forfetarie

1. L'avvocato avrà comunque diritto al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi dovuti per la prestazione.

Art. 9.

Parte civile

1. I parametri previsti per l'attività giudiziale e di cui alle tabelle allegate operano anche nei riguardi della parte offesa, della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato per l'ammenda per tutte le attività svolte nell'interesse della stessa.

Art. 10.

Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio dovrà essere liquidata la metà dei compensi spettanti all'avvocato.

Art. 11.

Rimborsi

1. All'avvocato e al praticante abilitato, oltre ai compensi ed al rimborso delle spese di trasferta e forfetarie di cui agli artt. 7 e 8, sarà dovuto il rimborso di tutte le spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 12.

Applicazione analogica

PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE
NORMATIVA DELIBERATA NELLA SEDUTA AMMINISTRATIVA STRAORDINARIA DEL 03/05/2013

1. Quando i compensi non possono essere determinati in virtù di una specifica previsione, si avrà riguardo alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nelle tabelle allegate che regolano casi simili o materie analoghe.

MATERIA STRAGIUDIZIALE

Art. 1.

Determinazione consensuale del compenso

1. Il compenso dovuto all'avvocato per ogni singolo incarico è convenuto con il cliente sulla base delle attività presumibilmente necessarie fino al compimento dell'incarico.
2. La convenzione fra avvocato e cliente, di regola redatta per iscritto, potrà prevedere la possibilità di uno scostamento dal compenso concordato in ipotesi di significative variazioni del valore della pratica e/o della sua complessità durante lo svolgimento dell'incarico. Potrà, inoltre, prevedere un premio o compenso aggiuntivo in correlazione all'esito particolarmente favorevole della pratica.
3. Il compenso dell'avvocato potrà essere concordato con il cliente anche in misura percentuale sul valore della pratica.
4. In ogni caso il compenso dovuto all'avvocato dovrà essere concordato in misura adeguata all'importanza dell'opera.

Art. 2.

Diritto dell'Avvocato

1. Per le prestazioni stragiudiziali in materia civile, penale, amministrativa e tributaria, oltre al rimborso delle spese giustificate in relazione alle singole prestazioni e di quelle forfetarie di cui al successivo art. 12, saranno dovuti all'avvocato i compensi concordati col cliente secondo l'importanza dell'opera. Nelle ipotesi di cui all'art. 13, comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, saranno dovuti i compensi conformi ai parametri indicati nelle tabelle allegate.
2. I compensi che nei parametri sono riferiti a prestazioni di consulenza possono essere cumulati con quelli riferiti a prestazioni di assistenza.
3. Sono onnicomprensivi i compensi che nei parametri sono riferiti alle prestazioni di assistenza continuativa in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali, in pratiche di successione, divisione, liquidazioni, tributarie e assistenza redazione contratti.

Art. 3.

Criteri generali per la determinazione dei compensi

1. In caso di liquidazione del compenso dell'avvocato da parte del giudice, in mancanza di accordo tra avvocato e cliente, dovrà tenersi conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, quali l'importanza dell'opera, natura e valore della pratica, quantità delle attività compiute, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero delle questioni trattate, contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta dall'avvocato con il cliente e con gli altri soggetti nel corso della pratica. A tal fine il giudice dovrà obbligatoriamente tener conto dei parametri di cui alle tabelle allegate e, ove ricorressero i presupposti, nella liquidazione potrà motivatamente discostarsi in aumento fino al 70% ovvero in diminuzione fino al 30%.
2. Nelle pratiche di particolare importanza e/o complessità per le ragioni sopra esposte, la liquidazione dei compensi potrà arrivare fino al doppio dell'aumento massimo di cui al primo comma.
3. Nelle pratiche di straordinaria importanza, la liquidazione potrà arrivare sino al quadruplo dell'aumento massimo di cui al primo comma.

Art. 4.

Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali

1. L'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che rivesta una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, dovrà essere liquidata in base ai parametri di cui alle allegare tabelle stragiudiziali.

Art. 5.

Determinazione del valore della pratica

1. Nella liquidazione dei compensi, il valore della pratica o dell'affare è determinato a norma del codice di procedura civile.
2. Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali si avrà riguardo al valore del credito del cliente creditore o all'entità del passivo del cliente debitore.
3. Per l'assistenza in pratiche di successioni, divisioni e liquidazioni si avrà riguardo al valore della quota attribuita al cliente.
4. Per l'assistenza in pratiche amministrative il compenso si determinerà secondo i criteri previsti nelle norme dettate per le prestazioni giudiziali, tenendo comunque presente l'interesse sostanziale del cliente.
5. Per l'assistenza in pratiche in materia tributaria si avrà riguardo al valore delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.
6. Qualora il valore effettivo della pratica non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati la stessa si considererà di valore indeterminabile.
7. Le pratiche di valore indeterminabile si considerano convenzionalmente di valore non inferiore a €26.000,00 e non superiore a €260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della pratica. Qualora il valore effettivo della pratica risulti di particolare importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, ovvero se il valore effettivo risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di rito, il suo valore si considererà entro lo scaglione fino a €520.000,00.

Art. 6.

Pratiche di valore superiore a €520.000,00

1. La liquidazione dei compensi per le pratiche di valore superiore a €520.000,00 dovrà essere effettuata applicando un incremento percentuale, come di seguito indicato.
2. Per le pratiche da €520.000,00 ad €1.000.000,00 si applicherà un aumento pari al 30% dei parametri previsti per le pratiche di valore sino a €520.000,00. Per le pratiche da €1.000.000,01 ad €2.000.000,00 si applicherà un aumento pari al 30% dei parametri previsti per le pratiche di valore sino ad €1.000.000,00. Per le pratiche da €2.000.000,01 ad €4.000.000,00 si applicherà un aumento pari al 30% dei parametri previsti per le pratiche di valore sino ad €2.000.000,00. Per le pratiche da €4.000.000,01 ad €8.000.000,00 si applicherà un aumento pari al 30% dei parametri previsti per le pratiche di valore sino ad €4.000.000,00.
3. Per le pratiche di valore superiore ad €8.000.000,00, si applicherà un aumento pari al 50% dei parametri previsti per le pratiche di valore sino ad €8.000.000,00; tale ultimo criterio si applicherà per ogni successivo raddoppio del valore della pratica o dell'affare.

Art. 7.

Pluralità di difensori e società di professionali

1. Se più avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nella medesima pratica o nel medesimo affare a ciascuno di essi spetteranno i compensi per l'opera prestata.
2. Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applicherà il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione sarà svolta da più soci, salvo espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.

Art. 8.

Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio dovrà essere liquidata la metà dei compensi spettanti all'avvocato.

Art. 9.

Incarico non portato al termine

1. In relazione all'attività prestata dall'avvocato negli incarichi iniziati ma non compiuti per qualsiasi motivo, il cliente dovrà all'avvocato i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto professionale.

Art. 10.

Prestazioni con compenso a percentuale

1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso liquidato dovrà essere determinato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5%, calcolata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresì conto della durata dell'incarico, della sua complessità e dell'impegno profuso.

Art. 11.

Trasferte

1. All'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico debba trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, sarà dovuto il rimborso delle spese sostenute e un'indennità di trasferta. Qualora non siano stati determinati in convenzione con il cliente, il giudice nella liquidazione dovrà tenere conto del costo del soggiorno (pernottamento e vitto) documentato dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente ad una maggiorazione del 10% a titolo di rimborso delle spese accessorie; per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, verrà riconosciuta un'indennità chilometrica pari a 1/5 del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio. Saranno in ogni caso dovuti i compensi relativi alle prestazioni effettuate e un'indennità pari al compenso pattuito con il cliente.

Art. 12.

Rimborso delle spese forfetarie

1. L'avvocato avrà comunque diritto al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi dovuti per la prestazione.

Art. 12.

Rimborsi

1. All'avvocato e al praticante abilitato, oltre ai compensi ed al rimborso delle spese di trasferta e forfetarie di cui agli artt. 11 e 12, sarà dovuto il rimborso di tutte le spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 13.

Applicazione analogica

1. Quando i compensi non possono essere determinati in virtù di una specifica previsione, si avrà riguardo alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nelle tabelle allegate che regolano casi simili o materie analoghe.

N. 1 - Giudice di Pace

Valore	Da € 0,01 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00
1. Fase di studio della controversia	100,00	350,00	600,00
2. Fase introduttiva del giudizio	100,00	350,00	500,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	100,00	500,00	800,00
4. Fase decisionale	200,00	600,00	1.050,00
5. Compenso per prestazioni post decisione	50,00	250,00	300,00

N. 2 - GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE

Valore	Da € 0,01 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	190,00	600,00	1.300,00	2.400,00	3.600,00	5.000,00
2. Fase introduttiva del giudizio	190,00	600,00	1.100,00	1.700,00	2.300,00	3.300,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	280,00	1.200,00	2.400,00	4.100,00	5.800,00	8.000,00
4. Fase decisionale	280,00	1.200,00	2.400,00	4.100,00	6.000,00	8.700,00
5. Compenso per prestazioni post decisione	40,00	300,00	400,00	450,00	700,00	800,00

N. 3 - GIUDIZI DI LAVORO

Valore	Da € 0 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	300,00	1.250,00	2.570,00	4.580,00	6.720,00	9.410,00
2. Fase introduttiva del giudizio	180,00	600,00	1.100,00	1.700,00	2.400,00	3.300,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	180,00	800,00	1.650,00	2.660,00	3.780,00	5.110,00
4. Fase decisionale	250,00	1.050,00	2.280,00	4.160,00	6.000,00	8.880,00
5. Compenso per prestazioni post decisione	50,00	300,00	400,00	450,00	700,00	800,00

N. 4 - GIUDIZI DI PREVIDENZA

Valore	Da € 0 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	190,00	600,00	1.300,00	2.400,00	3.600,00	5.000,00
2. Fase introduttiva del giudizio	170,00	600,00	1.100,00	1.700,00	2.400,00	3.300,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	250,00	1.200,00	2.350,00	3.800,00	5.400,00	7.300,00
4. Fase decisionale	350,00	1.300,00	2.850,00	5.200,00	7.500,00	11.100,00
5. Compenso per prestazioni post decisione	40,00	250,00	400,00	450,00	700,00	800,00

N. 5 - PROCEDIMENTI PER CONVALIDA LOCATIZIA

Valore	Da € 0,01 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	250,00	750,00	1.300,00	2.400,00	3.500,00	5.000,00
2. Fase introduttiva del giudizio	250,00	700,00	1.000,00	1.500,00	2.200,00	2.000,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	50,00	200,00	300,00	500,00	700,00	1.000,00
4. Fase decisionale	200,00	600,00	1.050,00	1.900,00	2.700,00	4.000,00
5. Compenso per prestazioni post decisione	50,00	250,00	300,00	350,00	500,00	600,00

N. 6 - ATTO DI PRECETTO

Valore	Da € 0 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Compenso	200,00	400,00	700,00	1.100,00	1.200,00	2.100,00

N. 7 - PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Valore	Da € 0,01 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Compenso	300,00	1.300,00	2.000,00	3.300,00	4.700,00	6.400,00

N. 8 - PROCEDIMENTI MONITORI

Valore	Da € 0,01 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	100,00	200,00	350,00	650,00	900,00	1.300,00
2. Fase istruttoria e conclusiva del procedimento	250,00	1.000,00	1.600,00	2.500,00	3.500,00	4.900,00

N. 9 - PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA ANTE CAUSAM

Valore	Da C.O. a C.1.100,00	Da C.1.100,01 a C.5.200,00	Da C.5.200,01 a C.26.000,00	Da C.26.000,01 a C.52.000,00	Da C.52.000,01 a C.260.000,00	Da C.260.000,01 a C.520.000,00
1. Fase di studio della controversia	100,00	500,00	800,00	1.400,00	1.600,00	3.000,00
2. Fase introduttiva del giudizio	200,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00	1.800,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	300,00	700,00	1.500,00	1.800,00	2.400,00	3.300,00
5. Compenso per prestazioni post decisione	60,00	200,00	250,00	350,00	400,00	500,00

N. 9 - PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA IN CORSO DI CAUSA

Valore	Da € 0 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	100,00	500,00	800,00	1.400,00	1.600,00	3.000,00
2. Fase introduttiva del giudizio	200,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00	1.800,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	300,00	700,00	1.500,00	1.800,00	2.400,00	3.300,00
5. Compenso per prestazioni post decisione	60,00	200,00	250,00	350,00	400,00	500,00

N. 11 - PROCEDIMENTI CAUTELARI

Valore	Da € 0 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	300,00	800,00	1.400,00	2.500,00	3.600,00	5.200,00
2. Fase introduttiva del giudizio	200,00	500,00	800,00	1.200,00	1.700,00	2.200,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	300,00	1.200,00	1.700,00	2.800,00	4.000,00	5.600,00
4. Fase decisionale	150,00	550,00	900,00	1.700,00	2.500,00	3.600,00

N. 12 - RECLAMI AL COLLEGIO

Valore	Da € 0 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	300,00	800,00	1.400,00	2.500,00	3.600,00	5.200,00
2. Fase introduttiva del giudizio	200,00	500,00	800,00	1.200,00	1.700,00	2.200,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	300,00	1.200,00	1.700,00	2.800,00	4.000,00	5.600,00
4. Fase decisionale	150,00	550,00	900,00	1.700,00	2.500,00	3.600,00

N. 13 - GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI

Valore	Da € 0,01 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	250,00	750,00	1.300,00	2.500,00	3.500,00	5.200,00
2. Fase introduttiva del giudizio	150,00	450,00	700,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	150,00	500,00	800,00	1.300,00	1.800,00	2.500,00
4. Fase decisionale	250,00	850,00	1.500,00	2.700,00	3.900,00	5.700,00
5. Compenso per prestazioni post decisione	50,00	250,00	300,00	300,00	500,00	500,00

N. 14 - GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO

Valore	Da € 0,01 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	200,00	750,00	1.600,00	2.900,00	4.200,00	6.200,00
2. Fase introduttiva del giudizio	200,00	750,00	1.300,00	2.000,00	2.700,00	3.600,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	250,00	1.400,00	2.600,00	4.300,00	6.100,00	8.300,00
4. Fase decisionale	300,00	1.200,00	2.700,00	4.900,00	7.200,00	10.300,00
5. Compenso per prestazioni post decisione	50,00	250,00	500,00	600,00	1.000,00	1.100,00

N. 15 - GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI						
Valore	Da € 0 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	350,00	1.000,00	1.800,00	3.300,00	4.800,00	7.000,00
2. Fase introduttiva del giudizio	400,00	1.100,00	1.600,00	2.500,00	3.500,00	4.600,00
3. Fase decisionale	200,00	550,00	950,00	1.700,00	2.500,00	3.600,00
4. Compenso per prestazioni post decisione	100,00	550,00	650,00	750,00	1.100,00	1.200,00

**N. 16 - GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE, ALLA CORTE EUROPEA,
ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE**

Valore	Da C 0,01 a C 1.100,00	Da C 1.100,01 a C 5.200,00	Da C 5.200,01 a C 26.000,00	Da C 26.000,01 a C 52.000,00	Da C 52.000,01 a C 260.000,00	Da C 260.000,01 a C 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	350,00	1.300,00	2.800,00	5.200,00	7.600,00	11.000,00
2. Fase introduttiva del giudizio	300,00	1.100,00	1.900,00	2.900,00	4.100,00	5.500,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	200,00	1.000,00	1.900,00	3.100,00	4.400,00	6.000,00
4. Fase decisionale	200,00	1.100,00	1.900,00	3.500,00	5.100,00	7.300,00
5. Compenso per prestazioni post decisione	50,00	400,00	600,00	700,00	1.100,00	1.200,00

N. 17 - GIUDIZI PENALI

FASI DEL GIUDIZIO	GIUDICE DI PACE	INDAGINI PRELIMINARI	INDAGINI DIFENSIVE	GIUDIZI CAUTELARI PERSONALI	GIUDIZI CAUTELARI REALI	GIP e GUP	TRIBUNALE MONOCRATICO	TRIBUNALE COLLEGIALE	CORTE DI ASSISE	TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA	CORTE DI APPELLO	CORTE DI ASSISE DI APPELLO	CORTE DI CASSAZIONE E GIURISDIZIONI SUPERIORI
1. Fase di studio della controversia	400,00	900,00	900,00	400,00	400,00	900,00	500,00	500,00	800,00	500,00	500,00	800,00	1.000,00
2. Fase introduttiva del giudizio	500,00	700,00		1.300,00	1.300,00	800,00	600,00	800,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	2.200,00	2.800,00
3. Fase istruttoria e/o dibattimentale	800,00	1.100,00	1.500,00			1.100,00	1.200,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	2.400,00	
4. Fase decisionale	700,00	1.300,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.900,00
5. Compenso accessorio	500,00	700,00	800,00	500,00	500,00	700,00	700,00	700,00	1.700,00	700,00	700,00	1.000,00	1.300,00

N. 18 - PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI

Valore	Da € 0,01 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase introduttiva della procedura	200,00	600,00	900,00	1.400,00	1.900,00	2.500,00
2. Fase istruttoria e/o di trattazione	100,00	300,00	500,00	800,00	1.200,00	1.600,00
3. Fase conclusiva	200,00	700,00	1.300,00	2.300,00	3.300,00	4.800,00

N. 19 - PROCEDURE ESECUTIVE PRESSO TERZI

Valore	Da € 0,01 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	150,00	350,00	600,00	1.100,00	1.500,00	2.200,00
2. Fase introduttiva	400,00	1.200,00	1.700,00	2.700,00	3.700,00	5.000,00
3. Fase di trattazione e conclusiva	500,00	700,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00

N. 20 - PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI

Valore	Da € 0,01 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase introduttiva della procedura	200,00	600,00	900,00	1.400,00	1.900,00	2.500,00
2. Fase istruttoria e di trattazione	100,00	400,00	600,00	900,00	1.300,00	1.700,00
3. Fase conclusiva	350,00	1.100,00	2.000,00	3.600,00	5.200,00	7.600,00

N. 21 - PROCEDURE ESECUTIVE PER RILASCIO E CONSEGNA

Valore	Da € 0 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia e introduttiva	250,00	650,00	1.000,00	1.500,00	2.100,00	2.800,00
2. Fase conclusiva e di trattazione	200,00	1.000,00	1.500,00	2.400,00	3.400,00	4.600,00

N. 22 - PROCEDURE ESECUTIVE IN FORMA SPECIFICA

Valore	Da C 0,01 a C 1.100,00	Da C 1.100,01 a C 5.200,00	Da C 5.200,01 a C 26.000,00	Da C 26.000,01 a C 52.000,00	Da C 52.000,01 a C 260.000,00	Da C 260.000,01 a C 520.000,00
1. Fase di studio della controversia e introduttiva	200,00	600,00	1.200,00	2.000,00	2.500,00	3.500,00
2. Fase istruttoria e di trattazione	100,00	400,00	800,00	1.400,00	2.000,00	3.500,00
3. Fase conclusiva	300,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	4.000,00

N. 23 - ISCRIZIONE IPOTECARIA GIUDIZIALE /AFFARI TAVOLARI

Valore	Da € 0 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Compenso	100,00	400,00	600,00	1.000,00	1.400,00	1.900,00

N. 24 - PROCEDIMENTI PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

Valore	Da C 0,001 a C 1.100,00	Da C 1.100,01 a C 5.200,00	Da C 5.200,01 a C 26.000,00	Da C 26.000,01 a C 52.000,00	Da C 52.000,01 a 260.000,00	Da C 260.000,01 a C 520.000,00
1. Compenso	300,00	1.100,00	1.600,00	2.600,00	3.700,00	5.100,00

N. 24 - ISTANZE AMMISSIONE AL PASSIVO FALLIMENTARE

Valore	Da € 0,01 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Compenso	200,00	800,00	1.300,00	2.100,00	2.900,00	4.000,00

N. 26 - RECLAMI NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE

Valore	Da € 0,01 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Compenso	400,00	1.600,00	2.500,00	4.100,00	5.800,00	8.000,00

N. 27 - IMPUGNAZIONI AVVERSO LO STATO PASSIVO FALLIMENTARE

Valore	Da € 0,01 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	300,00	700,00	1.300,00	2.400,00	3.500,00	5.100,00
2. Fase introduttiva del giudizio	200,00	500,00	800,00	1.200,00	1.700,00	2.200,00
3. Fase istruttoria e decisionale	150,00	600,00	1.000,00	1.600,00	2.200,00	3.000,00

N. 28 - GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Valore	Da € 0,01 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	250,00	900,00	1.600,00	2.900,00	4.200,00	6.200,00
2. Fase introduttiva del giudizio	250,00	800,00	1.300,00	2.000,00	2.700,00	3.600,00
3. Fase istruttoria	150,00	900,00	1.400,00	2.300,00	3.200,00	4.400,00
4. Fase decisionale	400,00	1.500,00	2.700,00	4.900,00	7.100,00	10.300,00
5. Compenso per prestazioni post decisione	50,00	400,00	400,00	500,00	600,00	600,00
6. fase cautelare	300,00	800,00	1.500,00	2.700,00	3.900,00	5.600,00

N. 29 - GIUDIZI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO

Valore	Da € 0,01 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	250,00	900,00	1.800,00	3.200,00	4.800,00	7.000,00
2. Fase introduttiva del giudizio	250,00	900,00	1.500,00	2.300,00	3.200,00	4.300,00
3. Fase istruttoria	150,00	500,00	1.000,00	1.500,00	2.200,00	3.000,00
4. Fase decisionale	200,00	500,00	1.000,00	1.700,00	2.500,00	3.600,00
5. Compenso per prestazioni post decisione	50,00	300,00	600,00	700,00	800,00	900,00
6. Fase cautelare	300,00	900,00	1.500,00	2.700,00	3.400,00	5.800,00

N. 30 - GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Valore	Da € 0 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	250,00	800,00	1.400,00	2.500,00	3.600,00	5.200,00
2. Fase introduttiva del giudizio	150,00	500,00	800,00	1.200,00	1.700,00	2.200,00
3. Fase istruttoria	250,00	1.300,00	2.000,00	3.100,00	4.400,00	6.100,00
4. Fase decisionale	130,00	400,00	700,00	1.400,00	2.000,00	2.900,00
5. Compenso per prestazioni post decisione	100,00	300,00	400,00	500,00	500,00	600,00
6. Fase cautelare	200,00	600,00	1.000,00	1.900,00	2.700,00	3.900,00

N. 31 - GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Valore	Da € 0 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	250,00	900,00	1.600,00	2.900,00	4.300,00	6.200,00
2. Fase introduttiva del giudizio	150,00	600,00	900,00	1.500,00	2.000,00	2.700,00
3. Fase istruttoria	250,00	1.300,00	2.000,00	3.500,00	4.600,00	6.400,00
4. Fase decisionale	150,00	600,00	1.100,00	2.000,00	2.900,00	4.300,00
5. Compenso per prestazioni post decisione	100,00	500,00	500,00	600,00	700,00	800,00
6. Fase cautelare	200,00	700,00	1.200,00	2.200,00	3.200,00	4.700,00

N. 31 - ASSISTENZA IN PROCEDURE DI MEDIAZIONE CIVILI E COMMERCIALI

Valore	Da C 0,01 a C 1.100,00	Da C 1.100,01 a C 5.200,00	Da C 5.200,01 a C 26.000,00	Da C 26.000,01 a C 52.000,00	Da C 52.000,01 a C 260.000,00	Da C 260.000,01 a C 520.000,00
1. Fase introduttiva, istruttoria e conclusiva del procedimento	250,00	1.100,00	1.800,00	2.900,00	4.000,00	5.600,00
2. Redazione accordo	250,00	600,00	1.000,00	1.900,00	2.800,00	3.900,00

N. 33 - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

Valore	Da C 0 a C 1.100,00	Da C 1.100,01 a C 5.200,00	Da C 5.200,01 a C 26.000,00	Da C 26.000,01 a C 52.000,00	Da C 52.000,01 a C 260.000,00	Da C 260.000,01 a C 520.000,00
1. Compenso	400,00	1.800,00	2.800,00	3.400,00	6.400,00	8.700,00

N. 34 - PRESTAZIONI DI CONSULENZA STRAGIUDIZIALE

Valore	Da C 0 a C 1.100,00	Da C 1.100,01 a C 5.200,00	Da C 5.200,01 a C 26.000,00	Da C 26.000,01 a C 52.000,00	Da C 52.000,01 a 260.000,00	Da C 260.000,01 a C 520.000,00
1. Compenso	200,00	800,00	1.200,00	2.000,00	2.700,00	3.800,00

N. 35 - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE PER STIPULA CONTRATTI

Valore	Da C 0 a C 1.100,00	Da C 1.100,01 a C 5.200,00	Da C 5.200,01 a C 26.000,00	Da C 26.000,01 a C 52.000,00	Da C 52.000,01 a C 260.000,00	Da C 260.000,01 a C 520.000,00
1. Compenso	300,00	1.300,00	2.500,00	4.100,00	5.800,00	7.900,00

N. 36 - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE IN PROCEDURE CONCURSUALI

Valore	Da C 0,01 a C 1.100,00	Da C 1.100,01 a C 5.200,00	Da C 5.200,01 a C 26.000,00	Da C 26.000,01 a C 52.000,00	Da C 52.000,01 a 260.000,00	Da C 260.000,01 a C 520.000,00
1. Compenso	500,00	2.400,00	4.500,00	7.400,00	10.400,00	14.300,00

N. 37 - PRESTAZIONI DI CONSULENZA STRAGIUDIZIALE IN PROCEDURE CONCORSUALI

Valore	Da € 0,01 a € 1.100,00	Da € 1.100,01 a € 5.200,00	Da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Compenso	200,00	800,00	1.200,00	2.000,00	2.700,00	3.800,00

N. 38 - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE IN MATERIA TRIBUTARIA

Valore	Da C 0,01 a C 1.100,00	Da C 1.100,01 a C 5.200,00	Da C 5.200,01 a C 26.000,00	Da C 26.000,01 a C 52.000,00	Da C 52.000,01 a C 260.000,00	Da C 260.000,01 a C 520.000,00
1. Risposta ai questionari	300,00	800,00	2.000,00	3.800,00	5.500,00	8.000,00
2. Assistenza verifica fiscale	400,00	1.000,00	2.100,00	3.400,00	4.800,00	6.300,00
3. Assistenza inviti contraddittorio innanzi alla P.A	320,00	1.200,00	2.200,00	3.500,00	5.100,00	7.000,00
4. Assistenza procedimento di accertamento con adesione	300,00	1.300,00	2.400,00	4.700,00	6.800,00	9.900,00
5. Assistenza nei procedimenti soggetti a reclami e mediazioni	300,00	2.000,00	2.400,00	2.900,00	3.400,00	3.700,00

N. 39 - ARBITRO UNICO

Valore	Da C 0,01 a C 26.000,00	Da C 26.000,01 a C 52.000,00	Da C 52.000,01 a 260.000,00	Da C 260.000,01 a C 520.000,00
1. Compenso	2.400,00	6.000,00	10.500,00	24.000,00

N. 40 - COLLEGIO ARBITRALE

Valore	Da € 0,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Compenso	6.400,00	15.000,00	23.300,00	54.000,00